

## Capitolo 3

# I MINISTERI NELLA CHIESA PARTICOLARE: IL MINISTERO PASTORALE DEL VESCOVO

Sommario: I. «LA MISSIONE È UNICA, MOLTEPLICI SONO I MINISTERI». 1. Il ministero episcopale. 2. Una nuova valorizzazione della figura del vescovo. Temi di studio - II. IL GOVERNO PASTORALE DEL VESCOVO. LA SINODALITÀ DIOCESANA. 1. Il ministero pastorale come sacramento di Cristo pastore. 2. Il profilo del vescovo: servo e pastore. 3. Stile pastorale di governo e comunione diocesana. 4. La sinodalità nella Chiesa particolare. 4.1 Usi e significati del termine. 4.2 Che cos'è la sinodalità. 4.3 Origine e fondamento della sinodalità: la reale uguaglianza e unità dei battezzati tra loro. 4.4 I principi fondamentali della sinodalità. 4.5 Sinodalità come stile di azione. 4.6 Sinodalità e organismi di partecipazione previsti dal diritto canonico. - III. UNA QUESTIONE DIBATTUTA: LA DESIGNAZIONE DEI VESCOVI NELLA *COMMUNIO*. 1. La Chiesa antica. 2. Riforma gregoriana. 3. Secoli XII-XIV. 4. Dopo il concilio di Trento. 5. Epoca contemporanea. 6. I diversi sistemi di designazione dei candidati all'episcopato. - IV. LA VISITA PASTORALE. 1. Cenni storici. 2. Natura della visita pastorale. 3. Modo di effettuare la visita pastorale nelle parrocchie. 4. Aspetti celebrativi. 5. Disposizioni canoniche. - V. LA VISITA «AD LIMINA APOSTOLORUM».

## I. «LA MISSIONE È UNICA, MOLTEPLICI SONO I MINISTERI» (AA 2)

### 1. Il ministero episcopale

La comunicazione della fede è l'atto che genera la Chiesa tanto nella sua origine quanto in ogni fase della storia. L'annuncio di Gesù Signore, non è opera solo di alcuni membri della Chiesa, ma è ufficio di ogni cristiano e la comunità che da esso nasce e di esso vive appare segnata da una incessante operosità, che parte dalla comunicazione della fede ma si espande poi in mille altre attività. Tutti i credenti sono potenziali soggetti sia della comunicazione sia dell'attività che ne scaturisce. Grazie all'elezione divina, la comunità ha coscienza di essere il popolo del tempo escatologico, radunato in Cristo, segnato da una vocazione profetica e da una funzione sacerdotale, di mediazione e d'offerta, nei confronti dell'intera umanità. Ogni credente in Cristo e la Chiesa intera come soggetto collettivo, vivono per servire l'avvento nella storia umana di quel Regno che Gesù per primo ha annunciato. Come il Cristo, la Chiesa non è venuta per essere servita, ma per servire (Mc 10,45). La consapevolezza di essere inviata al di là di se stessa, costituisce uno dei tratti portanti della Chiesa, determina forma e contenuto della sua missione come popolo messianico, si manifesta quale multiforme *diakonia*.

E' a partire da questo orizzonte che trattiamo dei ministeri nella Chiesa particolare. Ci sono nella Chiesa diversi ministeri, ma questi hanno come premessa e fondamento l'unico e comune ministero della Chiesa; ci sono diversi servizi, ma questi presuppongono il comune servizio al Regno di Dio nel quale il credente è situato. Il concilio Vaticano II, nel decreto sull'apostolato dei laici, fa un'affermazione di gran semplicità e, insieme, di grande importanza: «La missione è unica, molteplici sono i ministeri» (*Apostolicam actuositatem*, n. 2: EV 1/917)<sup>1</sup>.

Prendo in esame, per primo, il ministero fondato sul sacramento dell'ordine, oggi vissuto concretamente nei distinti ruoli del vescovo, del prete e del diacono. Questo ministero appartiene all'essenza della struttura della Chiesa, tanto che non si potrebbe dire che la Chiesa esiste nella sua

<sup>1</sup> Cf. S. DIANICH – S. NOCETI, *Trattato sulla Chiesa*, Edizioni Queriniana, Brescia 2002, pp. 11 ss., 387-389.

forma piena là dove mancasse di ministri ordinati. Per questo motivo il concilio Vaticano II, collocando il ministero ordinato nel quadro generale del sacerdozio comune di tutti i fedeli, lo dichiara singolare e diverso «*essentia et non gradu tantum* (= non solo di grado ma di essenza)» (*Lumen genitum*, n. 10).

Il sacramento dell'ordine non si contrappone agli altri sacramenti, in particolare al sacramento del matrimonio, dal quale scaturisce il ministero dei coniugi. Il sacerdozio comune, insegna il Vaticano II, e il sacerdozio ministeriale sono ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo. «Il sacerdozio ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'eucaristia, ed esercitano il sacerdozio con la partecipazione ai sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e l'operosa carità» (ivi). Tra sacerdozio comune dei fedeli e sacerdozio ministeriale c'è reciprocità, che si manifesta in una sorta di circolarità tra le due forme di sacerdozio: circolarità tra la testimonianza di fede di tutti i fedeli e la testimonianza di fede autentica del vescovo nei suoi atti magisteriali; circolarità tra la vita santa dei fedeli e i mezzi di santificazione che il vescovo offre ad essi; circolarità, infine, tra la responsabilità personale del vescovo riguardo al bene della Chiesa a lui affidata e la corresponsabilità di tutti i fedeli rispetto al bene della stessa.

Alle origini del ministero pastorale vi è l'azione di Gesù. Narrano i Vangeli che Gesù chiamò uomini e donne alla sua sequela e, fra i discepoli, ne scelse Dodici, perché «stessero con lui» (Mc 3,14), «ne costituì Dodici... anche per mandarli a predicare» (ivi). I nomi dei Dodici apostoli sono: «primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, ...Giacomo e Giovanni, ...» (Mt 10,2). La loro missione doveva durare sino alla fine dei secoli (cf. Mt 28,18-20). La speciale effusione dello Spirito Santo, di cui gli Apostoli furono colmati dal Signore risorto (cf. At 1,5.8; 2,4; Gv 20,22-23), fu da essi partecipata attraverso il gesto dell'imposizione delle mani ai loro collaboratori (cf. 1 Tim 4,14; 2 Tm 1,6-7). Questi, a loro volta, con lo stesso gesto la trasmisero ad altri, e questi ad altri ancora. In tal modo, il dono spirituale degli inizi è giunto fino ad oggi mediante l'imposizione delle mani, cioè la consacrazione episcopale, che conferisce la pienezza del sacramento dell'ordine, il sommo sacerdozio, la totalità del sacro ministero. Per mezzo dei vescovi e dei presbiteri, il Signore Gesù Cristo continua ad essere presente in mezzo alla Chiesa: essi sono costituiti suoi vicari e ambasciatori.

## **2. Una nuova valorizzazione della figura del vescovo. Temi di studio.**

L'immagine della Chiesa delineata dal concilio Vaticano II porta ad una concezione della figura e del ministero del vescovo, membro del collegio episcopale e capo di una Chiesa particolare, la quale, mentre conserva i tratti permanenti tramandati sin dalle origini, è chiamata anche ad adattarsi alle necessità del nostro tempo.

La domanda di una nuova figura di vescovo conforme al volto di una Chiesa comunione, accompagna tutto il periodo postconciliare fino ai nostri giorni. Non è senza significato che la X Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, che si è tenuta a Roma nell'ottobre del 2001, abbia assunto come tema il vescovo, considerato nella sua prerogativa di servo annunciatore del vangelo, insieme a tutti gli altri vescovi, con i quali forma il corpo dei vescovi<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cf. SINODO DEI VESCOVI – X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, *Il vescovo servitore del vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo. Lineamenta*, Città del Vaticano 1998 (abbr.: *Lineamenta*); IDEM, *Il vescovo servitore del vangelo di Gesù Cristo per la salvezza del mondo. Instrumentum laboris*, Città del Vaticano, 2001 (abbr.: *Instrumentum laboris*); GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores gregis* sul vescovo servitore del vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo (16.10.2003), in AAS 96 (2004), 825-924: EV 22/665-963.

La figura del vescovo non può più essere quella di ieri. Emerge, infatti, la necessità di una diversa valorizzazione della sua funzione e della sua autorità. "La nuova valorizzazione della figura del vescovo - affermavano i *Lineamenta* preparatori del Sinodo - riguarda soprattutto il suo significato spirituale e morale, avente il carisma primo dell'apostolicità. Egli (il vescovo) è l'economista della grazia del supremo sacerdozio; è il maestro autentico che proclama con autorità la parola di Dio riguardante la fede e i costumi" (n. 7). Nell'*Instrumentum laboris*, successivo ai *Lineamenta*, si leggeva: "L'importanza del tema del Sinodo appare chiara quando si considera come negli ultimi decenni sia cambiata la figura del vescovo; egli appare nell'esperienza dei fedeli, più vicino e presente in mezzo al suo popolo, come padre, fratello ed amico; più semplice ed accessibile. E tuttavia sono cresciute le sue responsabilità pastorali e si sono allargati i compiti ministeriali, in una Chiesa sempre più attenta ai bisogni del mondo, al punto che il vescovo appare oggi onerato da molti compiti ministeriali e spesso diventa segno di contraddizione per la difesa della verità. Egli quindi rimane aperto ad un costante rinnovamento del suo ufficio pastorale, in una sempre più profonda dimensione di comunione e di collaborazione con i presbiteri, le persone consacrate, i laici" (n. 9).

Il documento che presenta oggi nella forma più matura il ministero pastorale del vescovo è l'esortazione post-sinodale *Pastores gregis*<sup>3</sup>. Essa rimanda ai documenti del concilio Vaticano II, in modo speciale, dal punto di vista dottrinale, alla costituzione dogmatica *Lumen gentium* e al decreto *Christus Dominus*. Dal punto di vista teologico-canonico occorre rifarsi al *Codice di diritto canonico* del 1983, riguardante la Chiesa latina, e al *Codice dei canoni delle Chiese orientali* del 1990, riguardante le Chiese cattoliche orientali. Tra i molteplici documenti del magistero postconciliare che in modo specifico riguardano il ministero pastorale dei vescovi, è da segnalare il *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores»*, pubblicato dalla Congregazione per i Vescovi all'indomani della promulgazione dell'esortazione apostolica post-sinodale *Pastores gregis*<sup>4</sup>. Il Direttorio ha natura pastorale e pratica, con indicazioni e direttive concrete per l'attività dei pastori, affidate alla loro prudente discrezionalità.

Propongo tre temi di studio.

Il primo riguarda *il governo pastorale della Chiesa particolare* da parte del vescovo. Si tratta di un commento al capitolo quinto dell'esortazione *Pastores gregis* (nn. 42-44), con lo sviluppo di una tematica sempre più presente nella riflessione sulla Chiesa particolare, la «sinodalità»<sup>5</sup>. La sinodalità è vista da molti teologi e canonisti come l'espressione migliore della *Chiesa comunione* a livello locale. Si tratta di andare oltre ad una comunicazione a senso unico dall'alto (i pastori) verso il basso (i fedeli), per instaurare un rapporto di scambio e di dialogo nel segno della «circularità» o «reciprocità» tra sacerdozio comune e ministero pastorale.

Il secondo tema riguarda *la nomina dei vescovi*. Sono state avanzate diverse proposte allo scopo di raggiungere un maggior coinvolgimento di tutti i livelli interessati alla nuova nomina: la Chiesa locale, i vescovi vicini, la Chiesa di Roma. L'attuale normativa, esposta nel can. 377 del Codice latino, da molti è ritenuta troppo centralizzata e non conforme al principio *comunione* da tutti professato. Diversa è l'elezione del Patriarca nelle Chiese orientali cattoliche. Non entrerò nel merito delle proposte che sono state avanzate, ma mi limiterò a esaminare la prassi in atto.

Il terzo tema che propongo per lo studio riguarda *la visita pastorale* della diocesi da parte del vescovo. L'enfasi sulla visita, oggi, è notevole. Il Direttorio «*Apostolorum successores*», richiamando l'esortazione *Pastores gregis*, afferma: «Il vescovo stimi la visita pastorale come *quasi*

<sup>3</sup> Cf. A. MONTAN (ed.), *Vescovi servitori del Vangelo per la speranza del mondo*. Studi e commenti sull'esortazione postsinodale *Pastores gregis* di Giovanni Paolo II, Lateran University Press, Roma 2005; A. CATTANEO (a cura di), *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa. Riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis"*, Atti del Convegno di Studio svolto a Venezia il 12 maggio 2004, Studium Generale Marcianum, Venezia 2005.

<sup>4</sup> Versione inglese: CONGREGATION FOR BISHOPS, *Directory for the pastoral Ministry of Bishops «Apostolorum successores»*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004.

<sup>5</sup> A. MONTAN, «Il Vescovo pastore del suo popolo. La sinodalità diocesana (*Pastores gregis*, nn. 42-44)», in *Vescovi servitori del Vangelo per la speranza del mondo*, pp.381-400.

*anima episcopalis regiminis*, un'espansione della sua presenza spirituale tra i suoi fedeli» (n. 224). Sono in atto esperienze che attuano in modo nuovo una prassi antica. L'evento merita la nostra attenzione. Il capitolo si conclude con poche note sulla visita «ad limina».

## II. IL GOVERNO PASTORALE DEL VESCOVO. LA SINODALITÀ DIOCESANA (*Pastores gregis*, nn. 42-44)

### 1. Il ministero pastorale come sacramento di Cristo pastore

Il capitolo quinto dell'esortazione post-sinodale *Pastores gregis* (16.10.2003) tratta del "governo pastorale del vescovo" (nn. 42-54). Il testo, notevolmente arricchito rispetto al corrispondente capitolo del documento di lavoro (*Instrumentum laboris*) preparato per la X Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi<sup>6</sup>, presenta un'equilibrata riflessione teologica sull'ufficio di guida del vescovo della porzione di popolo di Dio che gli è stata affidata.

Il *munus regendi* (= funzione di governare), con la potestà che gli è propria, è riletto nel suo significato sacramentale, in connessione con le funzioni di insegnare (nn. 26-31) e di santificare (nn. 32-41). Il vescovo, detentore di un'autorità che a lui proviene da Cristo pastore, è posto, col suo ministero, *di fronte alla Chiesa*, come prolungamento visibile e segno sacramentale di Cristo nel suo stesso stare di fronte alla Chiesa e al mondo, come origine permanente e sempre nuova della salvezza (*Pastores dabo vobis*, n. 16).

La funzione di governare nella Chiesa non può essere compresa né dal solo punto di vista *funzionale* né da esclusive *categorie sociologiche e politiche*. A queste ricorrono i regimi sia democratici sia autoritari o assoluti per legittimare se stessi e darsi un'efficiente organizzazione. Ciò non esclude che la funzione di governare che è attuata nella Chiesa possa presentare tratti analoghi alla funzione di governare degli Stati e che la Chiesa possa trarre vantaggio dalle istituzioni e dai modi di governare propri delle società civili (*Gaudium et spes*, n. 44). Le scienze politiche, le scienze della gestione e dell'organizzazione possono offrire utili aiuti alla complessa vita ecclesiale. Tuttavia, c'è un enunciato di natura teologica che non può essere mai dimenticato o sostituito: Cristo sta all'origine della Chiesa. Cristo, afferma la *Lumen gentium*, «ha costituito sulla terra la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, come un organismo visibile, la sostiene incessantemente e per essa diffonde su tutti la verità e la grazia» (n. 8). La *carta costituzionale* della Chiesa è fissata in modo scultoreo dal concilio Vaticano II con queste parole: «Questo popolo messianico ha per capo Cristo [...], ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio [...], ha per legge il nuovo precetto d'amare come lo stesso Cristo ci ha amati [...], ha per fine il regno di Dio» (*Lumen gentium*, n. 9). Ciò è frutto dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia. È l'insegnamento di San Paolo: «Noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi» (1 Cor 12,13); «Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane» (ivi, 10,17); «Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte» (ivi, 12,27). Di nessuno Stato si può affermare che i cittadini hanno tra loro un legame sacramentale-ontologico di natura trascendente come avviene nella Chiesa.

Per sfuggire a tutte le possibili deviazioni nel modo di intendere sia il fondamento del potere nella Chiesa sia il suo esercizio, il concilio Vaticano II ha definito la sacramentalità dell'episcopato con espressioni che danno origine a una situazione completamente nuova. Afferma il concilio nella costituzione dogmatica *Lumen gentium*:

«In mezzo ai credenti è presente il Signore Gesù Cristo pontefice sommo, nella persona dei vescovi assistiti dai presbiteri. Assiso alla destra di Dio Padre, non è però assente

---

<sup>6</sup> SYNODUS EPISCOPORUM. X COETUS GENERALIS ORDINARIUS, *Il vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo. Instrumentum laboris*, Città del Vaticano 2001, pp. 95-103.

dall'assemblea dei suoi pontefici. È lui innanzitutto che predica la parola di Dio a tutte le genti per mezzo del loro insigne ministero, e continua ad amministrare ai credenti i sacramenti della fede; è lui che fa rinascere dall'alto e inserisce nel suo corpo nuove membra per mezzo della loro funzione di padri (cf. 1 Cor 4,15); è lui che per mezzo della loro saggezza e prudenza dirige e ordina il popolo del Nuovo Testamento nel suo pellegrinare verso la beatitudine eterna. Questi pastori, eletti per pascere il gregge del Signore, sono i ministri di Cristo e i dispensatori dei misteri di Dio (cf. 1 Cor 4,1), ai quali è stato affidato il compito di testimoniare il Vangelo della grazia di Dio (cf. Rm 15,16; At 20,24) e il glorioso ministero dello Spirito Santo e della salvezza divina (cf. 2 Cor 3, 8-9). Per svolgere così grandi funzioni, gli apostoli sono stati arricchiti da Cristo di una speciale effusione dello Spirito Santo che discese su di loro (cf. At 1,8; 2,4; Gv 20, 22-23). [...] Insegna pertanto il santo sinodo che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'ordine, quella cioè che l'uso liturgico della Chiesa e la voce dei santi Padri chiama il sommo sacerdozio, la totalità del sacro ministero. Oltre alla funzione di santificare, la consacrazione episcopale conferisce anche le funzioni di insegnare e governare, le quali però per loro natura non possono essere esercitate se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio. [...] I vescovi in modo eminente e visibile, svolgono la parte dello stesso Cristo maestro, pastore e sacerdote, e agiscono in sua persona» (n. 21).

In questo testo, che *Pastores gregis* fa suo<sup>7</sup>, l'identità del ministero episcopale è fondata nel rito sacramentale della consacrazione dove riceve il suo statuto ontologico: il ministero episcopale significa sacramentalmente Cristo pastore che, attraverso il segno sacramentale del ministero ordinato, ammaestra, santifica e governa il suo popolo nelle vicende storiche che lo conducono al Regno.

Insegnando che con la consacrazione episcopale è conferita la *pienezza* del sacramento dell'ordine, il concilio Vaticano II supera la ristretta problematica dei «poteri»<sup>8</sup> e collega l'episcopato alla sacramentalità della Chiesa, che si manifesta appunto nel dono sacramentale che sono i suoi «pastori». In continuità con l'esortazione *Pastores dabo vobis*, l'esortazione *Pastores gregis* lascia intendere che la terminologia «pastorale» determina la teologia del ministero apostolico e il triplice ufficio (*munus*) di insegnare, santificare e governare. L'ordine giuridico non è escluso, ma deve essere riposizionato e ricompreso all'interno del segno<sup>9</sup>.

Tutto ciò è espresso in un altro pregevole brano del concilio Vaticano II, che contiene in sintesi la dottrina cattolica riguardo al governo pastorale. Si legge nella costituzione *Lumen gentium*:

«I vescovi governano le Chiese particolari a loro affidate, come vicari e ambasciatori di Cristo, col loro consiglio, con la persuasione e con l'esempio, ma anche con l'autorità e sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il loro gregge nella verità e nella santità, ricordando che chi è il più grande deve farsi come il più piccolo, e chi governa come chi serve (cf. Lc 11,26-27)» (n. 27a).

<sup>7</sup> Cf. nn. 7-10 (il rinvio si trova nelle note 17, 26, 43).

<sup>8</sup> Al concilio Vaticano I il dibattito verteva sul rapporto tra *potere di giurisdizione* (potere di governare la Chiesa) e *potere magisteriale* (potere di insegnamento), bipartizione che implicava già una separazione anteriore fra l'ordine sacramentale e l'ordine giurisdizionale, il primo legato al sacramento dell'ordine, il secondo trasferito dall'alto per via gerarchica.

<sup>9</sup> È quanto fa la «Nota esplicativa praevia dei Modi circa il capitolo terzo della costituzione sulla Chiesa», orientata a tutelare il potere di giurisdizione. Afferma: «Nella *consacrazione* è data una *ontologica* partecipazione delle *sacre* funzioni, come indubbiamente consta dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola *funzioni* (*munerum*), e non *potestà* (*potestatum*), perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa come di potestà *liberamente esercitabile*. Ma perché si abbia tale libera potestà, deve accedere la *determinazione canonica* o *giuridica* da parte dell'autorità gerarchica. E questa determinazione della potestà può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le *norme* approvate dalla suprema autorità» (n. 2): EV 1/450 (i corsivi sono nel testo).

L'ufficio pastorale è affidato pienamente al vescovo che non «deve essere considerato un vicario del Romano Pontefice», ma «vicario e ambasciatore di Cristo», «rivestito di autorità propria e con tutta verità è detto 'sovrintendente delle popolazioni' che governa» (ivi, n. 27b)<sup>10</sup>. Si tratta dell'autonomia del governo del vescovo, di natura sacramentale: attraverso il suo ufficio pastorale il vescovo significa sacramentalmente la sollecitudine del Buon Pastore per il suo gregge. È quanto ribadisce *Pastores gregis*:

«Il vescovo è inviato in nome di Cristo come pastore per la cura di una determinata porzione del popolo di Dio. Per mezzo del Vangelo e dell'Eucaristia, egli deve farla crescere quale realtà di comunione nello Spirito Santo. Da questo deriva per il vescovo la rappresentanza e il governo della Chiesa affidatagli, con la potestà necessaria per esercitare il ministero pastorale sacramentalmente ricevuto (*munus pastorale*), come partecipazione alla stessa consacrazione e missione di Cristo» (n. 4a).

Governare la Chiesa di Dio richiede un lavoro di discernimento, che obbliga a cercare percorsi originali dove confluiscono il fermento del Vangelo e le esperienze della cultura umana.

## 2. Il profilo del vescovo: servo e pastore

La tradizione della Chiesa ha sempre assimilato l'esercizio del ministero di governo a due figure che, nella testimonianza dei Vangeli, Gesù applica a se stesso, ossia quella del pastore e quella del servo.

L'esortazione *Pastores gregis* dedica ampio spazio alle due icone. Quella del servo è approfondita richiamando l'episodio della lavanda dei piedi, narrato nel vangelo di Giovanni (n. 42). Il gesto di Gesù, commenta l'esortazione post-sinodale, è un gesto d'amore compiuto nel contesto dell'istituzione dell'Eucaristia e nella chiara prospettiva della passione e della morte. È un gesto rivelatore del senso dell'Incarnazione, ma, ancora di più, dell'essenza stessa di Dio: «Dio è amore, e per questo ha assunto la condizione di servo: Dio si è posto a servizio dell'uomo per portare l'uomo alla piena comunione con lui» (n. 42c). L'applicazione al vescovo è fatta in questi termini: «Se questo, dunque è il Maestro e Signore, il senso del ministero e dell'essere stesso di chi è chiamato, come i Dodici, ad entrare nella più grande intimità con Gesù, non può consistere che nella totale e incondizionata disponibilità verso gli altri, sia verso coloro che già fanno parte dell'ovile, sia verso quelli che ancora non vi appartengono (cf. Gv 10,16)» (n. 42d).

L'icona del pastore è ripresa nel n. 43 dell'esortazione. Anche qui risuona l'invito ad esprimere nel miglior modo possibile il supremo modello, che è Gesù Buon Pastore. Il testo vuole che il vescovo amministri la porzione di popolo di Dio che gli è affidata mediante consigli, incoraggiamenti ed esempi; non deve dunque limitarsi a comandare. Ciò non significa che egli sia privo di potere. «Quella del vescovo – si legge nella *Pastores gregis* – è una vera potestà, ma una potestà illuminata dalla luce del Buon Pastore e informata dal suo modello» (n. 43cg). Sono delineati i tratti giuridici della potestà: «Esercitata in nome di Cristo, essa è propria, ordinaria e immediata, quantunque il suo esercizio sia in definitiva regolato dalla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa o dei fedeli possa essere circoscritto. In virtù di questo potere i vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all'apostolato» (n. 43bc).

Fedele al suo intendimento pastorale l'esortazione ribadisce altre due caratteristiche dell'autorità del vescovo. Innanzitutto afferma che il governo del vescovo sarà pastoralmente efficace «se poggerà su un'autorevolezza morale, data dalla sua santità di vita» (n. 43d). Aggiunge,

---

<sup>10</sup> Vedi il commento di G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della Lumen gentium*, Jaca Book, Milano 1982, pp. 304-306.

poi, che l'esercizio dell'autorità «non può essere concepito come qualcosa d'impersonale e di burocratico, proprio perché si tratta di un'autorità che nasce dalla testimonianza» (n. 43e). Alla constatazione che l'esercizio dell'autorità nella Chiesa s'è rivelato spesso faticoso, l'esortazione risponde che occorre riscoprire la natura dell'autorità ecclesiale: essa è - e come tale deve mostrarsi il più chiaramente possibile - partecipazione alla missione di Cristo, da viverci ed esercitarsi nell'umiltà, nella dedizione e nel servizio.

Unendo le due icone, il documento post-sinodale così conclude l'intensa riflessione: «Memore delle parole del Signore<sup>11</sup>, il vescovo governa col cuore del servo umile e del pastore affettuoso, che guida il suo gregge, cercando la gloria di Dio e la salvezza delle anime (cf. Lc 22,26-27). Vissuta così, quella del vescovo è davvero una forma di governo unica al mondo» (n. 43g).

### 3. Stile pastorale di governo e comunione diocesana

Nell'affrontare il capitolo intitolato «stile pastorale di governo e comunione diocesana», l'esortazione *Pastores gregis* sviluppa una riflessione non priva di originalità. Ha il merito di accostare e di far entrare in relazione tra loro convinzioni ecclesiologiche da tempo sviluppate e consolidate nella dottrina e accolte dalla stessa legislazione canonica, ma ancora distanti tra loro e tra le quali si fa fatica a far emergere, secondo l'espressione usata dal documento post-sinodale, la «circolarità» (*circularis actio*: n. 44a). Ciò che deve entrare in «circolazione» è la responsabilità personale del vescovo nel governo della Chiesa e l'apporto che i fedeli possono offrire al loro pastore attraverso gli organismi consultivi. Leggiamo nel n. 44d dell'esortazione *Pastores gregis*:

«La Chiesa è una comunione organica, che si realizza nel coordinamento dei diversi carismi, ministeri e servizi, in ordine al conseguimento del fine comune che è salvezza. Il vescovo è responsabile della realizzazione di questa unità nella diversità, favorendo, come è stato detto nell'assemblea sinodale, la sinergia di diversi operatori, così che sia possibile percorrere insieme il comune cammino di fede e di missione».

La «circolazione» sarà ordinata, efficace, sana quando tutti gli elementi funzionano nel modo dovuto, in maniera coordinata e armonica<sup>12</sup>.

L'esortazione post-sinodale elenca una serie di convinzioni ecclesiologiche che debbono entrare in circolazione e quindi in relazione tra loro. Sono gli assi portanti della funzione di governare:

- uguaglianza fra tutti i fedeli nella dignità e nell'agire in forza del battesimo (n. 44b);
- partecipazione attiva di tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, al triplice ufficio (*munus*) di Cristo: sacerdotale, profetico e regale (n. 44b)<sup>13</sup>;

<sup>11</sup> «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servo, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10,42-45).

<sup>12</sup> La parola «circolazione» ha usi molteplici: c. stradale, c. aerea, c. atmosferica o dell'aria, c. del sangue, c. linfatica, c. monetaria, c. termalina, ecc. Implica sempre una molteplicità di elementi in contemporaneo movimento armonico.

<sup>13</sup> La chiamata rivolta a tutti i membri del popolo di Dio affinché partecipino attivamente alla missione della Chiesa in una comunione organica, secondo i diversi ministeri e carismi, è risuonata ripetutamente nei documenti del magistero, particolarmente dal concilio Vaticano II in poi (cf. *Lumen gentium*, n. 33; *Apostolicam actuositatem*, n. 24). Il Sinodo dei vescovi del 1987 ha constatato «come lo Spirito abbia continuato a ringiovanire la Chiesa suscitando nuove energie di santità e di partecipazione in tanti fedeli laici. Ciò è testimoniato, tra l'altro, dal nuovo stile di collaborazione tra sacerdoti, religiosi e fedeli laici; dalla partecipazione attiva nella liturgia, nell'annuncio della parola di Dio e nella catechesi; dai molteplici servizi e compiti affidati ai fedeli laici e da essi assunti; dal rigoglioso fiorire di gruppi, associazioni e movimenti di spiritualità e di impegno laicale; dalla partecipazione più ampia e significativa delle donne nella vita della Chiesa e nello sviluppo della società»: GIOVANNI PAOLO II, Esortazione post-sinodale *Christifideles laici*, 30.12.1988, n. 2, in AAS 81 (1989), p. 396: EV 11/1611.

- collaborazione responsabile di tutti i fedeli all'edificazione del Corpo di Cristo e all'attuazione della missione affidata alla Chiesa nel mondo (n. 44b)<sup>14</sup>;
- differenziazione essenziale del ministero ordinato dal sacerdozio comune dei fedeli (n. 44cef; LG 10, 18a);
- carattere di servizio del ministero ordinato (nn. 42, 43).

Le idee richiamate debbono entrare in circolazione, con tutto il loro peso, in tutte le strutture e gli organismi della diocesi: il sinodo diocesano, il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale diocesano, il consiglio episcopale, il collegio dei consultori; e ancora: la curia diocesana, l'assemblea diocesana, il seminario diocesano, le parrocchie, gli organismi rappresentativi degli istituti di vita consacrata, delle società di vita apostolica, delle aggregazioni e associazioni, ecc. (nn. 44, 45-51).

Il vescovo non può compiere il ministero di guida pastorale e di discernimento senza la collaborazione dei fedeli, in spirito di comunione e missionarietà. La «carità pastorale di Cristo» ricevuta dal vescovo mediante il sacramento dell'ordinazione, è ordinata «a creare comunione» (n. 44). È compito del vescovo non solo favorire l'azione responsabile e coordinata, l'iniziativa e il lavoro assiduo dei responsabili dei diversi organismi e uffici diocesani, ma anche stimolare con l'esempio e favorire gli incontri collegiali di coordinamento.

Questo stile di vita ecclesiale e di governo, animato dallo spirito di comunione, prende il nome di «sinodalità». Poco sviluppato nei documenti del concilio Vaticano II, il tema della sinodalità trova una crescente attenzione nella teologia e nella canonistica, con specifico riferimento alla Chiesa particolare. L'esortazione *Pastores gregis* non usa il termine sinodalità in riferimento alla Chiesa particolare, ma ne recepisce i contenuti e il metodo<sup>15</sup>. Mi soffermo brevemente sulla questione.

#### 4. La sinodalità nella Chiesa particolare<sup>16</sup>

4.1 – *Usi e significati del termine*<sup>17</sup>. Negli scritti di natura pastorale la parola *sinodalità* va guadagnando terreno. Il termine il più delle volte non è definito, ma si avverte che evoca, in chi lo usa, esperienze per lo più diocesane, variamente praticate e interpretate, che hanno visto

<sup>14</sup> Tutti i fedeli (*christifideles*) collaborano in entrambi gli ambiti della missione della Chiesa: sia in quello spirituale di portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, sia in quello temporale di permeare e di perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico (cf. *Apostolicam actuositatem*, n. 5). Specialmente nel primo ambito – evangelizzazione e santificazione – «l'apostolato dei laici e il ministero pastorale si completano a vicenda» (ivi, n. 6). I Pastori sono esortati a «riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel battesimo e nella cresima, nonché per molti di loro, nel matrimonio» (*Christifideles laici*, n. 23: EV 11/1690).

<sup>15</sup> Il termine *sinodalità* ricorre nel n. 61 dell'esortazione, ma con un significato preciso e delimitato: si tratta della sinodalità propria delle Chiese d'Oriente, come descritta nei *Canonici degli apostoli* e praticata da queste Chiese. La «vita sinodale» nelle Chiese patriarcali d'Oriente è un'attuazione effettiva della dimensione collegiale del ministero episcopale con a capo il patriarca; il sinodo patriarcale ha una vera potestà di governo, in quanto elegge il patriarca e i vescovi per gli uffici entro il territorio della Chiesa patriarcale, nonché i candidati all'episcopato per gli uffici fuori dai confini della Chiesa patriarcale da proporre per la nomina al Romano Pontefice (CCEO, can. 110, § 3 e 149). Al sinodo patriarcale spetta inoltre emanare leggi, che hanno il loro vigore entro i confini della Chiesa patriarcale (CCEO, can. 110 § 2 e 1062) e fungere da tribunale superiore, restando salva la competenza della Sede Apostolica. Per taluni affari, opera l'Assemblea patriarcale, che il patriarca è tenuto a convocare almeno ogni cinque anni (CCEO, cann. 140-143). La sinodalità diocesana di cui trattiamo in questo capitolo, non va assimilata alla sinodalità delle Chiese orientali. Si tratta di due concezioni diverse di sinodalità.

<sup>16</sup> Cf. A. MONTAN, «La sinodalità diocesana e la guida del vescovo», in *Orientamenti pastorali*, LIV, numero 1-2, gennaio / febbraio 2005, pp. 61-68; S. PIÉ-NINOT, *Eclesiologia. La sacramentalidad de la comunidad cristiana*, Ediciones Sígueme, Salamanca 2007, pp. 565-575.

<sup>17</sup> Lo *status quaestionis* è bene impostato da G. ROUTHIER, «La synodalité de l'Église locale», in *Studia canonica*, 26 (1992), pp. 111-161, in particolare pp. 118-131.



«convenire» e «camminare insieme» le diverse componenti del popolo di Dio attorno al vescovo per vivere eventi particolarmente significativi, come il sinodo diocesano, un'«assemblea diocesana», o eventi simili.

Sinodalità richiama anche un certo numero di strutture collegiali di vita ecclesiale, in particolare quelle che sollecitano la partecipazione dei fedeli all'edificazione del Corpo di Cristo: i vari consigli attorno al vescovo (il consiglio presbiterale, il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici), oppure attorno al parroco (il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio parrocchiale per gli affari economici) o ancora i consigli interparrocchiali, delle unità pastorali e simili.

Si tratta di istituzioni spesso sottoposte a critica per il loro funzionamento, ma quello che più conta è che nella vita concreta delle comunità ecclesiali si ha una permanente interazione tra l'uno (il vescovo con il suo presbiterio) e i molti (le varie componenti del popolo di Dio), tra il parroco e i fedeli della comunità parrocchiale, attraverso i consigli. Nel quotidiano si va diffondendo, non senza fatica e non senza bruschi arresti, uno stile diffusivo di cammini comuni, di progettazioni condivise, di verifiche corresponsabili. Si va delineando uno stile d'azione partecipato, ispirato a criteri ecclesiali specifici. Ciò si verifica tra i cristiani che partecipano attivamente alla vita ecclesiale delle parrocchie o delle diocesi, ma lo si riscontra anche nelle aggregazioni ecclesiali, antiche e nuove.

La sinodalità non riguarda solo la Chiesa locale diocesana. Il termine è correlato a *collegialità* e interessa la suprema autorità della Chiesa, vale a dire il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi, assumendo un significato più propriamente giuridico<sup>18</sup>. Sono interessati alla sinodalità tutti quegli organismi che collaborano con il Romano Pontefice per il governo della Chiesa universale: Curia romana, Sinodo dei vescovi, Collegio dei cardinali.

In queste pagine non intendo trattare della collegialità o sinodalità al più alto livello (Romano Pontefice e Collegio dei vescovi, organismi che collaborano con il Romano Pontefice)<sup>19</sup>. Non tratterò neppure della sinodalità come intesa nelle Chiese ortodosse, presso le quali i sinodi esistono, a diversi livelli, in diverse forme e sono della massima importanza. In gradi diversi essi esprimono, in maniera palpabile quale evento, l'ecclesiologia pneumatologica ed eucaristica della Chiesa. Nell'ortodossia, le decisioni dei sinodi devono coincidere con la coscienza di fede delle varie comunità ecclesiali (diocesi, regioni, grande sinodo di tutte le Chiese), e pertanto sono da essa confermate o respinte<sup>20</sup>. Mi limiterò a tracciare, in forma schematica, alcuni punti fondamentali con riferimento alle Chiese particolari come intese nella Chiesa latina.

---

<sup>18</sup> Si vedano, al riguardo, le posizioni dottrinali di W. Aymans e E. Corecco: ROUTHIER, «La synodalité de l'Église locale», pp. 131-144. Cf. anche: W. AYMAN, «Sinodalità: forma di governo ordinaria o straordinaria nella Chiesa?», in IDEM, *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, Giappichelli Editore, Torino 1993, pp. 33-49; E. CORECCO, *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico* (a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo), volume II, sezione III: «La sinodalità», Facoltà di Teologia di Lugano, Piemme Editrice, Casale Monferrato (AL), 1997, pp. 9-139.

<sup>19</sup> Cf. A. MONTAN, «I servizi specifici alla comunione: il ministero petrino e la collegialità episcopale», in *Orientamenti pastorali*, L, n. 10, ottobre 2002, pp. 37-56.

<sup>20</sup> Cf. E. LANNE, «Sinodo della Chiesa ortodossa», in *Dizionario del concilio ecumenico Vaticano II*, UNEDI, Roma 1969, coll. 1837-1850; D.V. POSPELOVSKIJ, G. SCHULZ, V. CYPIN, H. LEGRAND E AA.VV., *Il concilio di Mosca*, Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (BI), 2004 (in particolare i contributi di M. Stavrou, pp. 329-366 e H. Legrand, pp. 367-394). Cf. anche: M. DORTEL – CLAUDOT, «L'évêque et la synodalité dans le nouveau Code de Droit canonique», in *Nouvelle Revue Théologique* 106 (1984), pp. 641-657; J. FONTBONA I MISSE, *Comunión y sinodalidad. La ecclesiologia eucaristica después de N. Afanasiev en I. Zizioulas y J.M.R. Tillard* (dissertatio ad doctoratum), Pontificia Università Gregoriana, Roma 1994; S. LUPU, *La sinodalità e / o conciliarità, espressione dell'unità e della cattolicità della Chiesa in Dumitru Staniloae (1903-1993)*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1999; P. ŽUREK, *Indagine sulla sinodalità. La riflessione cattolica dopo il concilio Vaticano II con alcuni risvolti ecumenici*, (dissertatio ad doctoratum), Pontificia Università Lateranense, Roma 2002; A. MELLONI, S. SCATENA (eds.), *Synod and Synodality. Theology, History, Canon Law and Ecumenism in new contact*. International Colloquium Bruges 2003, Lit Verlag Münster, 2005; S. PIÉ-NINOT, *Ecclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana*, Ediciones Sígueme, Salamanca 2007, pp. 565-575.

4.2 - *Che cos'è la sinodalità.* Il termine *synodia* (da *sun-odos*: «cammino comune», fare «insieme» la stessa strada, raccogliersi «insieme») dai cristiani delle origini era usato per indicare l'assemblea liturgica e soprattutto la Chiesa stessa. San Giovanni Crisostomo si esprime con questi termini: «La Chiesa è nome di convocazione e di riunione». L'esistenza e lo sviluppo della sinodalità è il frutto normale di una Chiesa-comunione, che è una fraternità in Cristo, secondo le espressive definizioni dei Padri.

In prospettiva ecclesiale, la sinodalità è la capacità di tutti i fedeli a partecipare, in forza del loro battesimo, alla vita attiva della Chiesa, all'edificazione del suo Corpo. Sinodalità significa che ogni battezzato, essendo membro della comunità ecclesiale, si sente parte in causa nell'attuazione del bene comune fondamentale della Chiesa che è la comunione. La lista degli organi consultivi istituiti dal diritto canonico dopo il concilio Vaticano II è ragguardevole: si tratta di consigli presbiterali (can. 495), pastorali (cann. 511; 536), economici (cann. 492; 537), del sinodo diocesano (can. 460), del collegio dei consultori (can. 502). Tutte queste istituzioni hanno favorito l'inserimento del vescovo nella sua diocesi e hanno permesso l'esercizio della sinodalità al maggior numero di persone. Hanno contribuito a dare attuazione all'auspicio che si legge nella costituzione *Lumen gentium*:

«Questi (= i *sacri pastori* ossia i *vescovi*), aiutati dall'esperienza dei laici, possono dare un giudizio più chiaro e più opportuno sia in materia spirituale che temporale; cosicché la Chiesa intera, fortificata da tutti i suoi membri, possa svolgere con maggior efficacia la sua missione per la vita del mondo» (n. 37d).

In molte Chiese particolari si sono fatti sforzi importanti per tendere a una vita sinodale più intensa. Ciò ha condotto alla creazione di nuove pratiche sinodali, accanto a quelle più antiche e già codificate<sup>21</sup>.

4.3 – *Origine e fondamento della sinodalità: la reale uguaglianza e unità dei battezzati tra loro.* Nell'introdurre la riflessione sullo stile pastorale del governo episcopale diocesano l'esortazione *Pastores gregis* apre con una affermazione di grande interesse. L'asserita «collaborazione di tutti» nel governo è così motivata: «Vi è una sorta di circolarità tra quanto il vescovo è chiamato a decidere con responsabilità personale per il bene della Chiesa affidata alla sua cura e l'apporto che i fedeli gli possono offrire attraverso gli organi consultivi, quali il sinodo diocesano, il consiglio presbiterale, il consiglio episcopale, il consiglio pastorale».

Il testo continua chiarendo la «circolarità» tra vescovo e fedeli: «La Chiesa particolare, non dice riferimento soltanto al triplice ministero episcopale (*munus episcopale*), ma anche alla triplice funzione profetica, sacerdotale e regale dell'intero popolo di Dio». In virtù del battesimo, spiega il testo, tutti i fedeli partecipano, nel modo ad essi proprio, al triplice *munus* di Cristo. Perciò, continua, «la comunione ecclesiale nella sua organicità chiama in causa la responsabilità personale del vescovo, ma suppone anche la partecipazione di tutte le categorie di fedeli, in quanto corresponsabili del bene della Chiesa particolare che essi formano». Dunque: responsabilità del vescovo, ma mai senza la partecipazione dei fedeli.

Come si può notare, l'esortazione vuole definire la relazione tra il vescovo e i fedeli nell'esercizio del governo. Tale relazione è necessaria perché «ogni tipo di differenziazione tra i fedeli, in base ai diversi carismi, funzioni, ministeri è ordinata al servizio delle altre membra del popolo di Dio». La Chiesa è una comunione organica e si realizza nel coordinamento dei diversi carismi, ministeri e servizi, in ordine al conseguimento del fine comune che è la salvezza. Il

---

<sup>21</sup> Cf. B. FRANCK, *Actualité nouvelle des synodes: le Synode commun des diocèses allemands (1971-1975)*, Paris 1980; IDEM, «Esperienze sinodali nazionali postconciliari in Europa», in *Concilium* 5 (1980), pp. 112-131; J. GROOTAERS, «Huit Journées d'études germanophones (1969-1976) consacrées aux synodes nationaux de l'époque», A. MELLONI, S. SCATENA (eds.), *Synod and Synodality. Theology, History, Canon law and Ecumenism in new contact*. International Colloquium Bruges 2003, LIT Verlag Münster 2005, pp. 315-344.

vescovo è responsabile della realizzazione di questa unità nella diversità. Spetta al vescovo favorire la sinergia dei diversi operatori, così che sia possibile percorrere insieme il comune cammino di fede e di missione.

La comunione ecclesiale nella sua organicità chiama in causa sia la responsabilità personale del vescovo, sia la partecipazione di tutte le categorie di fedeli, in quanto corresponsabili del bene della Chiesa particolare che essi stessi formano. «Ciò che garantisce l'autenticità di tale comunione organica – asserisce l'esortazione – è l'azione dello Spirito, il quale opera sia nella responsabilità personale del vescovo, sia nella partecipazione ad essa dei fedeli». E più avanti si legge: «È lo Spirito che, fondando l'uguaglianza battesimale di tutti i fedeli come anche la diversità carismatica e ministeriale di ciascuno, è in grado di attuare efficacemente la comunione».

Dunque non c'è solo la responsabilità del vescovo, c'è anche la responsabilità dei fedeli. Anch'essi sono chiamati a cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo e ad attuare la missione che Dio ha affidato da compiere nel mondo. I fedeli sono parte in causa nell'attuazione del bene comune ecclesiale fondamentale che è la comunione dell'uomo con Dio e degli uomini tra di loro. A questo livello, vescovo e fedeli vengono a trovarsi in una situazione di *circolarità* che può essere detta paritaria, che non elimina le peculiarità che sono esclusive del vescovo (in particolare non elimina il *munus episcopale* che comporta la *sacra potestas*), ma esalta l'uguaglianza nella dignità e nella missione (*Lumen gentium*, n. 32; cann. 204 § 1; 208).

Non è senza significato che l'esortazione *Pastores gregis* abbia voluto iniziare la riflessione sullo “stile pastorale di governo” e sulla “comunione diocesana”, con questo approfondimento sulla necessaria correlazione tra ministero ordinato ed esercizio del sacerdozio comune dei fedeli a partire dal battesimo, quindi dalla radicale uguaglianza e unità dei battezzati tra loro. Siamo così abituati a sottolineare la responsabilità personale del vescovo nel governo della diocesi, in particolare la sua responsabilità decisionale, che corriamo il rischio di dimenticare quella dei fedeli o di privarla del suo peso effettivo. Va anche aggiunto che richiamare la responsabilità dei fedeli non significa mettere in questione quella peculiare del vescovo o imporre nella Chiesa i criteri della democrazia, di ieri o di oggi, bipartitica o multipartitica. Qui si tratta di “stile comunionale” del governo del vescovo, non di “governo democratico”. Il governo pastorale della diocesi avrà uno «stile comunionale» nella misura in cui si realizza la «circolarità tra la responsabilità personale del vescovo riguardo al bene della Chiesa a lui affidata e la corresponsabilità di tutti i fedeli rispetto al bene della stessa» (cf. *Pastores gregis*, n. 10).

In breve: i cristiani e i loro pastori sono dei fratelli, uguali in dignità, diversi in quanto a funzioni, solidali nella responsabilità. Deve essere impegno di tutti ricuperare l'interdipendenza tra ministri ordinati e Chiesa particolare.

4. 4 – *I principi fondamentali della sinodalità*. Oltre al *principio di uguaglianza*, sono da ricordare altri principi che caratterizzano la sinodalità della Chiesa particolare.

È da segnalare, in primo luogo, il *principio trinitario*: «La Chiesa intera appare come il popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (*Lumen gentium*, n. 4). L'asserto, che pone il mistero della Chiesa dentro l'economia di salvezza originata dalla Trinità, impone che la conoscenza della realtà della Chiesa avvenga a partire da questo ineffabile mistero (*Ecclesia de Trinitate*). La dimensione trinitaria, che si manifesta in tutto il modo di essere e di agire di Cristo, plasma anche l'essere e l'agire della Chiesa, dei suoi membri e, in particolare del Vescovo. Il *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*<sup>22</sup> così descrive il legame del vescovo con la Trinità: «Il vescovo non dimentica che è stato posto a reggere la Chiesa di Dio nel nome del Padre, del quale rende presente l'immagine; nel nome di Gesù Cristo suo Figlio, dal quale è stato costituito maestro, sacerdote e pastore; nel nome dello Spirito Santo che dà vita alla Chiesa. Lo Spirito Santo – continua il testo – sostiene costantemente la sua missione pastorale e salvaguardia l'unica sovranità di Cristo. Rendendo presente il Signore, attuando la sua parola, la sua grazia, la

<sup>22</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores»*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004, pp. 65-69.

sua legge, il ministero del vescovo è un servizio agli uomini che aiuta a conoscere e a seguire la volontà dell'unico Signore di tutti» (n. 56).

In secondo luogo è da ricordare il *principio della comunione*. Il concetto di comunione è così spiegato dal Sinodo dei vescovi del 1985:

«Si tratta fundamentalmente della comunione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Questa comunione si ha nella parola di Dio e nei sacramenti. Il battesimo è la porta e il fondamento della comunione nella Chiesa. L'Eucaristia è la fonte e il culmine di tutta la vita cristiana (cf. *Lumen gentium*, n. 11). La comunione del corpo eucaristico di Cristo significa e produce, cioè edifica l'intima comunione di tutti i fedeli nel corpo di Cristo che è la Chiesa (1 Cor 10,16)»<sup>23</sup>.

Nel passo citato la nozione di comunione assume tre accezioni: mistica, eucaristica, ecclesiale. Mi soffermo sul significato ecclesiale. *La Chiesa è comunione*. Commenta il *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*: «Nella sua dimensione più intima, (la Chiesa) è un mistero di comunione nella Trinità (*Unitatis Redintegratio*, n. 15) [...]. La comunione sta nel cuore dell'autocoscienza della Chiesa ed è il legame che la esprime come realtà umana, come comunità dei Santi e come corpo di Chiesa; la comunione infatti esprime anche la realtà della Chiesa particolare»<sup>24</sup>. Il vescovo, visibile principio di unità nella sua Chiesa, è chiamato a edificare incessantemente la Chiesa particolare nella comunione di tutti i suoi membri e, di questi, con la Chiesa universale, vigilando affinché i diversi doni e ministeri contribuiscano alla comune edificazione dei credenti ed alla diffusione del Vangelo. La promozione e la ricerca dell'unità, sarà proposta non come sterile uniformità, ma insieme alla legittima varietà, che il vescovo è pure chiamato a tutelare e a promuovere.

Segnalo, in terzo luogo, il *principio della partecipazione*<sup>25</sup>. L'ecclesiologia di comunione impegna il vescovo a promuovere la partecipazione di tutti i membri del popolo cristiano all'unica missione della Chiesa; infatti tutti i cristiani, sia singolarmente sia associati tra loro, hanno il diritto e il dovere di collaborare, ciascuno secondo la propria vocazione particolare e secondo i doni ricevuti dallo Spirito Santo, alla missione che Cristo ha affidato alla Chiesa. Nelle cose che non sono necessarie al bene comune, i battezzati godono di una giusta libertà. «Nel governare la diocesi – commenta il *Direttorio Apostolorum successores* - il vescovo volentieri riconosca e rispetti questo sano pluralismo di responsabilità e questa giusta libertà sia delle persone sia delle associazioni particolari. Volentieri egli partecipi agli altri il senso della responsabilità individuale e comunitaria, e lo stimoli in coloro che occupano uffici e incarichi ecclesiali, manifestando loro tutta la sua fiducia: così essi assumeranno consapevolezza e adempiranno con zelo i compiti loro spettanti per vocazione o per disposizione dei sacri canoni»<sup>26</sup>. Tra i vari aspetti della partecipazione dei fedeli non insigniti del carattere dell'ordine alla missione della Chiesa, particolare rilevanza è attribuita alla loro diretta collaborazione con i compiti specifici dei pastori. Tale collaborazione è regolata dalla legislazione, che richiede di essere applicata con rigorosa fedeltà<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> SYNODUS EPISCOPORUM, *Relatio finalis Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi* (7.12.1985), II, C1, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985: EV 9/1800.

<sup>24</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores»*, n. 7.

<sup>25</sup> Il concilio Vaticano II e i numerosi interventi del magistero pontificio hanno dato un notevole impulso alla partecipazione. Due Sinodi dei vescovi, celebrati il primo nel 1987 sui laici e la loro missione, il secondo nel 1994 sulla vita consacrata, hanno constatato quanto sia cresciuta la partecipazione di tutti i fedeli cristiani – laici, consacrati e ministri sacri – in entrambi gli ambiti della missione della Chiesa, sia quella spirituale sia quella temporale di permeare e perfezionare l'ordine delle realtà secolari con lo spirito evangelico.

<sup>26</sup> CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores»*, n. 59.

<sup>27</sup> Cf. CONGREGATIO PRO CLERICIS et aliae, *Instructio [interdicasterialis] Ecclesiae de mysterio de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem*, 15 augusti 1997, in AAS 89 (1997), pp. 852-877: EV 16/671-740.

4.5 - *Sinodalità come stile di azione*. Sinodalità è un concetto che investe l'intera azione ecclesiale. Significa «camminare insieme» nella comunione nell'attuazione delle funzioni di insegnare, santificare e governare. Una comunione sinodale si costruisce nella continuità. Significa *progettare* e *discernere* insieme, *verificare* i risultati ottenuti per quanto *deciso* e *realizzato*, *ri-orientare* i metodi, gli strumenti, la direzione del cammino. Significa non considerare i soggetti come puramente strumentali agli obiettivi prefissati. Si tratta di ripensare continuamente i modi di camminare, di organizzare, di decidere.

Il *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores»* elenca alcuni principi dai quali il vescovo si lascerà guidare nel governo della diocesi. Si tratta del «principio del rispetto delle competenze»<sup>28</sup>, «del principio della persona giusta al posto giusto»<sup>29</sup>, «del principio di giustizia e di legalità»<sup>30</sup>. Tutto ciò sarà possibile se il vescovo avrà della diocesi una conoscenza approfondita e continuamente aggiornata.

Coordinare e far partecipare tutte le forze diocesane alla missione della Chiesa richiede, da parte del vescovo, riflessione intensa e confronto collegiale. Sarà dovere del vescovo impegnarsi perché non manchino i luoghi d'incontro, da attuare nella comunione in conformità alla disciplina della Chiesa. «Il vescovo – conclude il n. 44 dell'esortazione *Pastores gregis* – si sforzerà di suscitare nella sua Chiesa particolare strutture di comunione e di partecipazione, che consentano di ascoltare lo Spirito che vive e parla nei fedeli, per poi orientarli a porre in atto quanto lo stesso Spirito suggerisce in ordine al vero bene della Chiesa».

4.6 – *Sinodalità e organismi di partecipazione previsti dal diritto canonico (consigli presbiterali, pastorali e per gli affari economici)*. Per raggiungere gli scopi illustrati, il vescovo dovrà sempre meglio valorizzare gli organismi di partecipazione, come i consigli presbiterali, pastorali e per gli affari economici. Essi non si ispirano ai criteri della democrazia parlamentare, perché operano in via consultiva e non deliberativa; non per questo tuttavia perdono di significato e di rilevanza<sup>31</sup>. È questo un punto d'equilibrio assai delicato e pienamente comprensibile solo all'interno della logica ecclesiale della comunione. Tra pastori e fedeli deve realizzarsi un ascolto reciproco e veritiero. La collaborazione dei fedeli, soprattutto dei laici e dei consacrati preparati e competenti, va promossa con convinzione. La consultività non può ridursi ad una formale richiesta di pareri da parte di un'autorità (il vescovo) che è libero, poi, di agire come meglio crede. Per quanto il vescovo non sia formalmente obbligato ad accedere al parere espresso dai membri del consiglio, egli non può discostarsi dal loro punto di vista, specialmente se concorde, se non in presenza di una ragione prevalente.

Stabilisce il *Codice di diritto canonico*, al can. 127, § 2,2:

---

<sup>28</sup> «Il vescovo, nel guidare la Chiesa particolare, attuerà il principio secondo il quale ciò che altri possono svolgere bene il vescovo ordinariamente non lo accentra nelle sue mani; anzi, si mostra rispettoso delle legittime competenze altrui, concede ai collaboratori le opportune facoltà e favorisce le giuste iniziative, sia individuali sia associate, dei fedeli. Il vescovo ritenga suo dovere non solo stimolare, incoraggiare e accrescere le forze che operano nella diocesi, ma anche coordinarle tra loro, salvando sempre la libertà e i diritti legittimi dei fedeli; così si evitano dannose dispersioni, inutili doppioni, deleterie discordie»: CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «Apostolorum successores»*, n. 60.

<sup>29</sup> «Nel conferire gli uffici all'interno della diocesi, il vescovo sia guidato unicamente da criteri soprannaturali e dal solo bene pastorale della Chiesa particolare. Perciò egli guardi anzitutto al bene delle anime, rispetti la dignità delle persone e ne utilizzi le capacità, nel modo più idoneo e utile possibile, a servizio della comunità, assegnando sempre la persona giusta al posto giusto»: *ivi*, n. 61.

<sup>30</sup> «Il vescovo nel guidare la diocesi si atterrà al principio di giustizia e di legalità, sapendo che il rispetto dei diritti di tutti nella Chiesa esige la sottomissione di tutti, incluso egli stesso, alle leggi canoniche. I fedeli infatti hanno il diritto di essere guidati tenendo presenti i diritti fondamentali della persona, quelli dei fedeli e la disciplina comune della Chiesa, a tutela del bene comune e di quello dei singoli battezzati. Tale esempio del vescovo condurrà i fedeli ad assolvere meglio i doveri di ciascuno nei confronti degli altri e della stessa Chiesa. Egli eviterà di governare secondo visioni e schemi personalistici riguardanti la realtà ecclesiale»: *ivi*, n. 62.

<sup>31</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *Novo millennio ineunte* al termine del grande giubileo dell'anno duemila (6 gennaio 2001), n. 45, in AAS 93 (2001), pp. 266-309: EV 20/88.

«Il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro (delle persone che hanno espresso il parere) voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde».

Quanto detto in questo canone riguardo al valore da riconoscere al parere espresso da singole persone, è applicabile, per analogia, anche al parere espresso da gruppi di persone o da collegi. L'orientamento del legislatore canonico non è di convenienza o di tatticismo, ma è fondato sulla considerazione della dignità e responsabilità ecclesiale di tutti e ciascuno i membro del popolo di Dio, anch'essi guidati dallo Spirito Santo, e dalla peculiare natura delle comunità ecclesiali<sup>32</sup>.

La funzione consultiva dei consigli non ne diminuisce l'importanza, essendo i consiglieri chiamati non solamente a esprimere un parere tecnico parallelo a quello del Superiore, ma a condividere la responsabilità della missione dell'intera diocesi. L'obiettivo – insieme responsabili – è raggiungibile non solo attraverso il computo numerico dei voti, nella presunzione che la maggioranza abbia espresso la soluzione più idonea, ma anche nella ricerca di un'autentica comunione. Anche il can. 212, § 3 sottende la stessa concezione:

«In rapporto alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi (i fedeli cristiani) hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità delle persone».

Governare la Chiesa è ben diverso dal governare un'azienda, un'impresa, un partito, uno Stato<sup>33</sup>. L'esortazione *Pastores gregis* così conclude l'approfondimento del tema dello stile pastorale di governo e comunione diocesana:

«Se la comunione esprime l'essenza della Chiesa, è normale che la spiritualità di comunione tenda a manifestarsi nell'ambito sia personale che comunitario suscitando forme sempre nuove di partecipazione e di corresponsabilità nelle varie categorie di fedeli. Il vescovo si sforzerà, pertanto, di suscitare nella sua Chiesa particolare strutture di comunione e di partecipazione, che consentano di ascoltare lo Spirito che vive e parla nei fedeli, per poi orientarli a porre in atto quanto lo stesso Spirito suggerisce in ordine al vero bene della Chiesa» (n. 44h).

---

<sup>32</sup> Scrive GIOVANNI PAOLO II, nella Lettera apostolica *Novo millennio ineunte*: «Se dunque la saggezza giuridica, ponendo precise regole alla partecipazione, manifesta la struttura gerarchica della Chiesa e scongiura tentazioni di arbitrio e pretese ingiustificate, la spiritualità della comunione conferisce un'anima al dato istituzionale con un'indicazione di fiducia e di apertura che pienamente risponde alla dignità e responsabilità di ogni membro del popolo di Dio» (n. 45: EV20/90).

<sup>33</sup> Cf. G. ROUTHIER, «Gouverner en Église : entre gestion pastorale et gouvernement spirituel», in *Précis de théologie pratique*, sous la direction de Gilles Routhier et Marcel Viau, Novalis - Lumen Vitae, Montréal – Bruxelles, 2004, pp. 637-649, 651-664 ; J.-M. R. TILLARD, *L'Église locale. Ecclésiologie de communion et catholicité*, Les Éditions du Cerf, Paris 1995.

### III. UNA QUESTIONE DIBATTUTA: LA DESIGNAZIONE DEI VESCOVI NELLA *COMMUNIO*<sup>34</sup>

La designazione dei vescovi ha sempre rivestito un'importanza fondamentale per la determinazione del sistema di governo della Chiesa ed è stata costantemente condizionata dalla concezione ecclesiologica prevalente in un determinato momento storico: la scelta di un vescovo, infatti, costituisce un fattore di identità per la Chiesa particolare cui è preposto, ma è anche evento che interessa da vicino le altre Chiese particolari e la Chiesa universale, essendo tutti e singoli i vescovi garanti dell'unità della Chiesa nel suo complesso.

1. *La Chiesa antica.* Significativa, da questo punto di vista, la *tradizione elettiva* che ha accompagnato per tutto il primo millennio, fino al sec. XIV circa, la scelta dei vescovi e di cui si rinviene qualche traccia ancora oggi in alcune diocesi della Chiesa latina.

"Elezione" non va inteso nel significato assunto nell'epoca moderna. Si trattava di un procedimento complesso, che non implicava particolari procedure elettorali. Elezione significava "scelta" e implicava la partecipazione di più soggetti: dalla popolazione locale al clero, dai vescovi delle Chiese vicine al metropolita, ciascuno con funzioni differenti. La *Traditio apostolica* (197-218) testimonia questa prassi.

L'originalità dell'elezione-ordinazione testimoniata dalla Chiesa antica, mostra con chiarezza che tra il vescovo e la Chiesa locale c'è un *legame organico* che comporta una qualche *reciprocità* tra la comunità e chi la deve governare. Questa mutua inclusione è bene espressa dalla nota formula di S. Cipriano: "Il vescovo è nella Chiesa e la Chiesa è nel vescovo".

Affondano le loro radici in questo *humus* ecclesiologico alcune enunciazioni dei sec. III, IV, V: - l'argomentazione di S. Cipriano per il quale l'elezione deve essere fatta dinanzi alla popolazione "che conosce esattamente la vita di ciascuno ed ha potuto apprezzarne la condotta vivendo con lui"; - la regola enunciata da papa Celestino I (422-1432): "Nessun vescovo dev'essere imposto a quelli che non vogliono"; - l'orientamento di Leone I (440-461): "Chi deve presiedere a tutti dev'essere eletto da tutti", per cui si deve esigere "l'approvazione dei chierici, la testimonianza dei notabili, il consenso della curia e del popolo" (Ep. 10,6: PL 54, 634).

La partecipazione comunitaria alla scelta dei Vescovi, si esprime più in un'*accettazione* del nome che viene proposto o in un *consenso* alla scelta operata da altri (dal clero e/o dai vescovi), che in un'elezione vera e propria. Altre volte si manifesta nell'*acclamazione*. Non di rado scoppiano conflitti e divisioni<sup>35</sup>. Progressivamente, col crescere dell'importanza socio-politica delle sedi episcopali, crescono le pressioni delle autorità civili. A contare sempre di meno è il popolo.

Al tempo dei carolingi la nomina veniva imposta dall'imperatore.

2. *Riforma gregoriana.* Il movimento riformatore del sec. XI chiese di nuovo l'elezione del vescovo tramite il clero e il popolo. Della disputa risultarono vincitori i capitoli cattedrali, che dal sec. XII ricevettero il diritto di elezione del vescovo. L'inefficienza e le divisioni interne dei capitoli, obbligavano sempre più spesso a ricorrere a Roma. Ai capitoli, per vie innumerevoli e per motivi diversi, si sostituì, di fatto, il papato.

3. *Secoli XII-XIV.* Con l'avvento del papato, inizia una nuova politica circa le nomine dei vescovi, non dettata solo da preoccupazioni pastorali. Lo storico Jean Gaudemet così descrive la nuova situazione:

---

<sup>34</sup> L'*Instrumentum laboris*, n. 77, segnalava la questione dell'elezione come una questione da dibattere: SYNODUS EPISCOPORUM. X COETUS GENERALIS ORDINARIUS, *Il vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo. Instrumentum laboris*, Città del Vaticano 2001, pp. 95-103.

<sup>35</sup> Sant'Agostino intervenne su quelli scoppiati nella Chiesa di Milevi: cf. *Epistola* 213, in *Le Lettere*/3, Nuova Biblioteca Agostiniana, Città Nuova Editrice, Roma 1974, pp. 538-539.

"La centralizzazione gerarchica, le preoccupazioni pastorali non sono i soli motivi che dettano la nuova politica. Ci sono altri motivi, contingenti ma determinanti, che spiegano l'atteggiamento pontificio.

La disposizione dei vescovadi permette di soddisfare molti appetiti. La consistenza dei redditi, il prestigio del titolo suscitano numerosi candidati. Come un tempo facevano i signori, i papi possono ora servire famiglia e familiari. Alla loro 'clientela' personale si aggiungono quelle del seguito, e specialmente dei cardinali, i quali sollecitano per i propri familiari ricchi vescovadi. Anche i principi chiedono al pontefice di poter disporre di benefici a favore di parenti, di ufficiali, di consiglieri. Una grande libertà per quanto riguarda la residenza, e quindi per quanto riguarda i doveri episcopali, facilita l'utilizzazione dei vescovadi per questi fini personali. Alle sollecitazioni si aggiungono i profitti. Dalla metà del secolo XIII, il vescovo in occasione della sua conferma o della sua nomina da parte del papa, oltre alle spese di cancelleria, deve dare un contributo finanziario: servizi minuti al personale della curia, ma soprattutto 'servizi comuni', che andavano divisi tra la Camera apostolica e quella del sacro Collegio e che arrivano ad un terzo delle entrate annue dei benefici. A tutto ciò, il papato aggiunge le 'annate', cioè la percezione delle rendite del primo anno dei benefici concessi. Il che porterà Clemente IV a dichiarare, nel 1267, che 'arrossiva' delle somme così prelevate dalle diocesi. Malgrado questo scrupolo, la pratica continuò. Le esigenze finanziarie del papato avignonese sono note. La nomina dei vescovadi contribuì a soddisfarle<sup>36</sup>.

4. *Dopo il concilio di Trento.* In molti paesi, soprattutto dopo il Concilio di Trento, si sviluppò un diritto di nomina dei regnanti, variamente configurato (diritto di consultazione, diritto di presentazione, diritto di patronato, diritto di nomina). In questo nostro secolo il diritto delle autorità civili progressivamente scompare, salvo rare eccezioni.

In alcune diocesi della *Germania* (si deve fare riferimento al concordato stipulato dalla Santa Sede con la Germania, ma anche ai concordati conclusi con i diversi Länder), dell'*Austria* (Salzburg), della *Svizzera* (Basilea, San Gallo, Coira) e dell'*Olanda*, l'elezione del Vescovo continua ad essere effettuata tramite il capitolo cattedrale<sup>37</sup>.

5. *Epoca contemporanea.* Le ragioni per le quali oggi si chiede di nuovo la partecipazione del popolo e del clero nella designazione dei vescovi sono molteplici. Ne ricordo alcune:

- la teologia della Chiesa particolare;
- la mutua inclusione tra il Vescovo e la Chiesa particolare;
- le affermazioni di uguaglianza, partecipazione e corresponsabilità tra tutti i *christifideles*;
- la partecipazione dei laici alla missione della Chiesa;
- la coscienza di Chiesa come *comunione di Chiese* emersa con il Concilio Vaticano II.

In pratica si cerca una cooperazione strutturale di tutte le dimensioni teologicamente rilevanti della *communio*: - 1° della Chiesa particolare, attraverso i suoi consigli, pastorale e presbiterale; - 2° della comunione tra le Chiese, attraverso i vescovi della provincia ecclesiastica e della conferenza episcopale; - 3° della Chiesa universale, attraverso il ministero del vescovo della Chiesa di Roma al quale spetta di confermare il vescovo che è stato designato<sup>38</sup>.

La designazione dei vescovi e la loro nomina non appartiene all'essenza del ministero petrino quanto alla sua forma di esercizio. Le proposte di nuove procedure, avanzate da più parti,

---

<sup>36</sup> «Dalla elezione alla nomina dei vescovi», in *Concilium*, XVI [1980], fascicolo 7, p. 39-40 [1145-1146].

<sup>37</sup> Cf. B. PRIMETSHOFFER «La nomina dei vescovi nell'Austria, Germania e Svizzera», in D. ANDRES GUTIERREZ (a cura di), *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi*. Atti del X Symposium canonistico-romanistico 24-28 aprile 1995, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano 1996, pp. 511-531; P. V. AIMONE BRAIDA, «Elezione e nomina dei vescovi in Svizzera», *ivi*, p. 533-559; J. MIÑAMBRES, *La presentazione canonica. Collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici*, Giuffrè Editore, Milano 2000, pp. 109 (bibl. alla nota 71), 183-202 (bibl. alla nota 24, p. 184).

<sup>38</sup> Cf. A. MONTAN, «Le modalità per la scelta dei candidati all'episcopato. Nota», in ANDRES GUTIERREZ (a cura di), *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi*, *ivi*, pp. 385-396.



muovono da questo presupposto. Non è escluso l'intervento del Papa, ma si chiede un effettivo riconoscimento della cooperazione di tutte le dimensioni teologicamente rilevanti della *communio*, innanzitutto quelle della Chiesa particolare (i consigli pastorale e presbiterale e altri soggetti che possono essere consultati: preparano la lista dei candidati), poi quelle intermedie (della Provincia ecclesiastica, della Conferenza episcopale: scelgono il vescovo all'interno della lista preparata dalla Chiesa particolare) e infine l'intervento del vescovo di Roma che ha la responsabilità ultima. Il sistema odierno, secondo questi autori, valorizza, di fatto, una sola istanza, quella della Chiesa universale facendo pensare a un ministero petrino collocato sopra i vescovi, fuori del collegio<sup>39</sup>.

6 - *I diversi sistemi di designazione dei candidati all'Episcopato* - Nella designazione dei vescovi la Chiesa Cattolica segue, oggi come ieri, sistemi diversi, che risentono sia delle diverse ecclesiologie di riferimento, sia, soprattutto, delle molteplici vicissitudini che la questione ha conosciuto lungo il corso dei secoli.

Segnalo, in modo schematico, i sistemi di nomina oggi in vigore. Siamo di fronte a un pluralismo che è un autentico valore all'interno dell'unità e della comunione ecclesiale.

(1) *Sistema proprio della Chiesa Latina*: la nomina dei vescovi spetta al Papa, come pure la conferma di coloro che sono stati legittimamente eletti. Lo stabilisce il can. 377 § 1: "Il Sommo Pontefice nomina liberamente i vescovi, oppure conferma quelli che sono stati legittimamente eletti". Per quanto riguarda la ricerca dei candidati è prevista la costituzione di liste formate con i nominativi proposti dai singoli vescovi, oppure da parte dei vescovi della provincia ecclesiastica o della conferenza episcopale (cf. can. 377 § 2). Nella presentazione della terna di candidati per una determinata sede, un ruolo fondamentale ha il legato pontificio. Egli è tenuto a consultare *obbligatoriamente* il metropolita e i suffraganei della provincia, alla quale appartiene la diocesi vacante, il presidente della conferenza episcopale, alcuni del collegio dei consultori e del capitolo cattedrale, *facoltativamente* altri del clero diocesano e religioso, come pure laici distinti per saggezza (cf. can. 377 § 3).

(2) *Sistema proprio delle Chiese Orientali Cattoliche*: la procedura è stabilita nel *Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (18.10.1990), ai cann. 63-67 (*L'elezione dei patriarchi*), 180-189 (*L'elezione dei vescovi*), 314 (*Gli esarcati e gli esarchi*). I laici non partecipano all'elezione del patriarca e dei vescovi delle Chiese patriarcali, come invece avviene in alcune Chiese ortodosse. Il can. 66 § 3 proibisce ogni ingerenza nell'elezione del patriarca. Quanto all'elezione dei vescovi, il can. 182 § 1 stabilisce che, circa i candidati all'episcopato, alcuni presbiteri come anche dei laici, distinti per prudenza e vita cristiana, possano essere ascoltati singolarmente e in segreto. I sacri canonici riservano la designazione dei vescovi ai vescovi - can. 12 del Sinodo di Laodicea (fine sec. IV) - ma richiedono la buona testimonianza del popolo di Dio sui candidati - can. 7 di Teofilo di Alessandria (+ 412) -<sup>40</sup>.

(3) *Sistemi stipulati in concordati e/o accordi analoghi*. L'intervento dell'autorità civile può realizzarsi secondo varie modi:

---

<sup>39</sup> A titolo esemplificativo vedi la proposta di M. KEHL, *La Chiesa. Trattato sistematico di ecclesiologia cattolica*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 1995, pp. 365-367; IDEM, *Dove va la Chiesa? Una diagnosi del nostro tempo*, (Giornale di teologia 255), Editrice Queriniana, Brescia 1997, pp. 100-103; G. LAFONT, *Immaginare la Chiesa cattolica. Linee e approfondimenti per un nuovo dire e un nuovo fare della comunità cristiana*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1998, pp. 169-173; H.J. POTTMEYER, *Il ruolo del papato nel terzo millennio*, (Giornale di teologia 285), Editrice Queriniana, Brescia 2002, p. 202; J.R. QUINN, *Per una riforma del Papato. L'impegnativo appello all'unità dei cristiani* (Giornale di Teologia 272), Editrice Queriniana, Brescia 2000, pp. 153-159. Le diverse proposte restano sempre molto lontane dalla teologia ortodossa, che non prevede né l'ingerenza né il veto di nessun'altra Chiesa nella nomina dei propri pastori: cf. G.R. EVANS, «Orthodox and Roman Catholic Ecclesiology: the Recent Scene and Residual Difficulties», in *One in Christ* 30 (1994), pp. 34-49.

<sup>40</sup> Cf. M. BROGI, «Elezione dei vescovi orientali cattolici», in ANDRES GUTIERREZ (a cura di), *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi*, op. cit., p. 597-613.

- come *privilegio di presentazione* del candidato (si veda, ad esempio, il privilegio [= diritto di nomina] del presidente della repubblica francese di presentare i vescovi di Metz e Strasburgo; si vedano anche le procedure particolari previste per la nomina degli *ordinari militari*;
- come *prenotifica* ufficiosa del candidato all'autorità civile prima della nomina, per l'eventuale presentazione di obiezioni politiche generali da parte del governo (cf. concordati di Argentina, Colombia, Ecuador, Spagna, Francia, Haiti, Venezuela);
- come *notifica posteriore* del vescovo nominato all'autorità civile (cf. concordati di Perù [1980] e Italia [1984])<sup>41</sup>.

(4) *Sistema delle circoscrizioni ecclesiastiche affidate a istituti missionari*: i superiori generali hanno la facoltà di proporre candidati del proprio istituto.

(5) *Sistema di elezione da parte dei Capitoli cattedrali*: diocesi della Germania, dell'Austria e della Svizzera.

**Conclusione** - La scelta dei candidati all'episcopato è una questione ad un tempo teologica, giuridica e pastorale. I tre aspetti vanno tenuti presenti contemporaneamente. Sono due i principi introdotti dal Concilio Vaticano II, da tenere presenti quando si affronta la questione: l'identità della Chiesa particolare e la corresponsabilità organica di tutti i suoi membri nella designazione del vescovo. L'atto costitutivo del nuovo vescovo resta, però, la consacrazione episcopale, compito esclusivo dei vescovi (LG 21b). La ricerca di nuovi equilibri nelle nomine episcopali appartiene a quel bisogno di rinnovamento, che sospinge la Chiesa a conformarsi continuamente al "mistero" che porta in sé (LG 8).

#### Nota bibliografica

La letteratura sulla scelta dei vescovi è amplissima. Vengono qui segnalati pochi titoli che possono consentire l'avvio per ulteriori ricerche.

##### a) L'elezione-ordinazione dei vescovi nella Chiesa antica e medievale:

- GAUDEMET J. e altri, *Les élections dans l'Eglise latine des origines au XVI siècle*, Paris 1979.
- IDEM, «La scelta dei Vescovi. Una storia tormentata», in *Concilium* XXXII (1996), fascicolo 5, p. 92-100 [860-868] (bibl.).
- GORDINI G.D., «Le elezioni episcopali nella Chiesa primitiva», in *Vita e pensiero* 54 (1971), n. 4-5, pp. 121-129.
- GRAYSON R., «Les élections ecclésiastiques au III siècle», in *Revue d'Histoire ecclésiastique* 68 (1973), pp. 353-402.
- IDEM, «Les élections épiscopales en Orient au IV siècle», *ivi*, 74 (1979), p. 301-345.

##### b) La scelta dei Vescovi nell'epoca contemporanea:

- ANDRES GUTIERREZ A. (a cura di), *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi*. Atti del X Symposium canonistico-romanistico 24-28 aprile 1995, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano 1996.
- BAURA E., *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Giuffrè Editore, Milano 1992, pp. 17-19.
- CONSILIUM PRO PUBLICIS ECCLESIAE NEGOTIIS, *Normae Episcopis facultas de promovendi ad episcopale ministerium in Ecclesia latina*, in *AAS* 64 (1972), p. 386-391, art. I,3: EV/1596.
- CORRAL C., «Legati pontifici e nomine episcopali (risposta alla relazione di R Metz)», in *Chiese locali e cattolicità*. Atti del Colloquio Internazionale di Salamanca 2-7 aprile 1991, Bologna 1994, pp. 309-311.
- HAROUEL J.L., *Les désignations épiscopales dans le droit contemporaine*, Paris 1977.
- D'ONORIO J. B., *La nomination des Évêques. Procédures canoniques et conventions diplomatiques*, Paris 1986.
- METZ R., «I Legati del Papa e la nomina dei Vescovi», in *Chiese locali e cattolicità. Atti del Colloquio Internazionale di Salamanca 2-7 aprile 1991*, Bologna 1994, pp. 283-308.
- IDEM, «Le président de la République française dernier et unique chef d'Etat au monde qui nomme encore des Évêques», in *Revue des sciences religieuses* 60 (1986), pp. 63-89.

<sup>41</sup> Cf. G. DALLA TORRE, «L'intervento dello Stato nella designazione dei vescovi. La prassi concordataria postconciliare», in ANDRES GUTIERREZ (a cura di), *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi*, op. cit., pp. 489-510; J. T. MARTIN DE AGAR, *Raccolta di concordati (1950-1999)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000.

- IDEM, «La libre nomination des Évêques dans l'Église Catholique selon Vatican II et le Code de 1983: souhaits exprimés et résultats obtenus», in *Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht*, 32 (1987), pp. 451-455.
- MIÑAMBRES J., *La presentazione canonica. Collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici*, Giuffrè Editore, Milano 2000.
- SCHATZ K., «Elección de obispos: historia y teología», in *Selecciones de Teología* (1991), pp. 183-113.
- \*\*\* Si vedano anche i numeri monografici di *Concilium*: anno VIII, 1972/7 (elezione - consenso - ricezione nell'esperienza cristiana) e anno XVI, 1980/7 (Chiesa locale e scelta dei Vescovi).

## IV. LA VISITA PASTORALE

### 1 - Cenni storici

1.1 – *Periodo apostolico e sub-apostolico*. La visita pastorale del vescovo alla diocesi, è frutto di una lunga esperienza della Chiesa. E' una delle istituzioni più antiche e affonda le radici nei tempi apostolici. Tra i primi "visitatori" gli storici indicano Tito e Timoteo, inviati da Paolo a visitare le Chiese da lui fondate a Creta e a Efeso (cf. 1 Tim 1,3.4.18; 4,6; 6,12; 2 Tim 2,23; 3,1-12; 5,1-16.17-21; Tito 1,5-9; 2,1-3; 3;...).

A Timoteo, compagno di tanti viaggi, collaboratore fervente e fedele, Paolo raccomanda di esporre agli Efesini "gli insegnamenti della fede" (1 Tim 4,6), di "combattere la buona battaglia della fede" (6,12 e 1,18). Paolo invita il suo collaboratore a vietare ad alcuni di insegnare dottrine diverse da quelle da lui insegnate: "(Ora ti prego) vieta a costoro di correre dietro a favole e a genealogie interminabili le quali sono più adatte a suscitare questioni che a giovare all'opera di Dio, la quale consiste nella fede" (1 Tim 1,3-4).

Predicare, insegnare la dottrina di Cristo, vigilare che non si insinuino false dottrine: sono questi i compiti essenziali dell'inviato dell'apostolo.

Ricadono su Timoteo altri compiti. E' suo dovere trasmettere il deposito della fede, quel deposito che ha udito da Paolo in presenza di molti testimoni (2 Tim 2,2). E' suo dovere controllare i collaboratori: i vescovi, i presbiteri, i diaconi e le donne (da intendere più nel senso di collaboratrici dei ministeri ecclesiastici, quindi nel senso di diaconesse, che di moglie dei diaconi) [1 Tim 3,1-2]; è suo dovere vigilare su tutte le categorie di fedeli: anziani, giovani, vedove, madri, genitori e figli, ricchi, padroni e schiavi (1 Tim 5,1-16).

Paolo chiede a Timoteo: "Insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenza, come un buon soldato di Gesù Cristo" (2 Tim 2,3).

Le stesse raccomandazioni sono fatte a Tito. Gli è chiesto di:

- stabilire presbiteri in ogni città (Tit 1,5)
- avere cura delle diverse categorie di fedeli (2,1-3.3)
- chiudere la bocca ai giudeo-cristiani insubordinati, chiacchieroni e ingannatori della gente (1,10)
- denunciare gli errori dei falsi dottori.

Ho voluto riferire le indicazioni date da Paolo ai due visitatori da lui inviati a Efeso e a Creta perché a questi antecedenti apostolici si richiameranno costantemente i Padri della Chiesa, i Concili, le opere classiche sulla visita pastorale, la legislazione canonica di ieri e di oggi, i formulari predisposti per la visita pastorale.

1.2 – *I Padri della Chiesa*. I Padri, sia greci sia latini, praticano la visita. Le fonti ci parlano delle visite di S. Atanasio (295-373)<sup>42</sup>, di S. Gregorio di Nissa (335-395)<sup>43</sup>, di S. Giovanni Crisostomo (344-407)<sup>44</sup>, di S. Agostino (354-430)<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Accusato di aver ecceduto nella lotta agli ariani, ricercati durante le visite al popolo, si difende nella *Apologia contro gli Ariani*.

<sup>43</sup> Visita i suoi fedeli poco prima della morte, per scoprire gli eretici.

<sup>44</sup> Invita il vescovo a prendersi cura della sua santità, perché, dice, un vescovo malato non può visitare la diocesi.

I primi concili occidentali codificano la pratica dei Padri. Il concilio di S. Patrizio in Irlanda (456) afferma che il vescovo è il beneficiario dei doni raccolti durante la visita. Il concilio di Toledo (633) prescrive la frequenza annuale della visita e la possibilità di delegare dei sacerdoti o dei diaconi nel caso in cui il vescovo sia impedito. Le stesse direttive si trovano nei concili di Tarragona (516) e di Braga (572).

1.3 – *Medioevo*. Agli inizi del medioevo i grandi principi della visita sono acquisiti: il Vescovo visita tutti gli anni le chiese della sua diocesi, controlla le costruzioni, esamina i chierici e istruisce il popolo, controlla i monasteri e delega i visitatori. La legislazione si precisa ulteriormente nei sec. VII-XII. REGINONE, abate di Prüm, è autore del *Liber de synodalibus causis*: si tratta di una guida per le ispezioni da farsi nelle visite pastorali. Il vescovo dovrà *ispezionare i beni* che sono affidati ai chierici (edifici, altari, battistero, campane, oggetti liturgici, luminaria), *rendersi conto del ministero e della vita dei sacerdoti* (amministrazione dei sacramenti, visita dei malati e dei moribondi, celebrazione delle funzioni, livello e cultura del clero). Per ciò che riguarda i laici nella visita verranno esaminate le mancanze e i crimini commessi (adulterio, omicidio, furto, sacrilegio, spergiuo, menzogna), la fedeltà ai precetti della Chiesa (comunione, confessione annuale, assistenza alle funzioni). Verranno ispezionate anche le confraternite e le associazioni. Questo schema di ispezione ha subito durante l'intero medioevo modifiche minime. Reginone è il precursore del questionario da usarsi nelle visite.

Graziano nel Decreto sintetizza il complesso delle deliberazioni fatte dai concili precedenti.

1.4 – *La visita sinodale*. Particolare rilievo assume la visita sinodale. Il vescovo nella visita è assistito da un messo imperiale, incaricato dell'esecuzione dei mandati dell'imperatore. A volte è aiutato da un corepiscopo. Il metropolita ha l'alta vigilanza sulla visita compiuta dal vescovo. La frequenza delle visite varia secondo i periodi: schematicamente si può ritenere che l'usanza è frequentissima nell'alto medioevo e che nei secoli XI e XII si sia avuta una leggera flessione. Nella prima metà del sec. XIII si ebbe una ripresa in seguito al movimento di riforma caratteristico di questo periodo. Nei secoli XIV-XV la visita conobbe una profonda crisi dovuta a più cause: esenzione dei religiosi, esenzione dei capitoli, diritto di procura (una buona parte delle entrate della visita venivano versate nelle casse papali, affamate di denaro), cause politiche e religiose.

1.5 – *Ripresa della visita*. Per una rinascita della visita si adoperò Gersone (1363-1429) con il suo *"De visitatione praelatorum"* (1408)<sup>46</sup>. Vedeva nella visita il *"cardo totius reformationis ecclesiasticae"*. Considerava la visita una *"applicatio legum ad operationem et sua vivificatio, quae aliter mortuae sunt, vel languescunt"*. La visita doveva tendere alla operatività pratica della normativa (*applicatio legum*) e insieme alla sua alimentazione dalla vita (*vivificatio*).

1.6 – *L'importante opera del Giberti*. All'epoca del Concilio di Trento grande influsso ebbe un'altra importante opera sulla visita pastorale: le *"Costituzioni per il clero"* del vescovo di Verona **Gian Matteo Giberti** (1542-1543), "il primo grande pastore di anime dei tempi moderni" (Hubert Jedin). La prima volta le *Costituzioni* uscirono nel 1542, poco prima che si aprisse il concilio di Trento. Lodate da Carlo Borromeo, furono accolte con favore dai Padri conciliari, e utilizzate ampiamente nella stesura degli articoli riguardanti l'obbligo della residenza dei vescovi, la riforma dei sinodi e dei concili provinciali, l'obbligo delle visite pastorali ogni due anni, la normativa della predicazione. Adriano Prosperi, presentando una nuova recente edizione delle *Costituzioni*, dice che Giberti dette "un volto definito alla sua idea di Chiesa e rispose alla domanda allora vivissima, se ci dovesse essere una mediazione ecclesiastica tra l'individuo e Dio, e come dovesse essere svolta"<sup>47</sup>. In

---

<sup>45</sup> Posidio attesta che visitava frequentemente le sue comunità.

<sup>46</sup> Cf. J. GERSON, *Oeuvres complètes*. V, Paris-Tournai-Rome-New York 1963, p. 142-143 (sermone "bonus pastor").

<sup>47</sup> Cf. GIAN MATTEO GIBERTI VESCOVO DI VERONA, *Costituzioni per il clero (1542)*. Prima edizione critica a cura di Roberto Pasquali, Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, Vicenza 2000.

quell'epoca le difficoltà erano tante. A Verona come altrove si discuteva di Lutero, di Valdés, di Calvino. Erano falliti i colloqui di Ratisbona, il malessere cresceva, le concezioni luterane si andavano diffondendo ovunque. Giberti sa bene che accanto al riordino degli strumenti di governo, occorre il rinnovamento interiore della Chiesa. Dalle *Costituzioni* emerge la figura di un grande vescovo: un vescovo che sapeva ascoltare il clero, che esplorava gli ospedali, che controllava i libri parrocchiali, che interrogava il popolo, ma che sapeva farsi anche legislatore ed esigere il rispetto delle norme. Giberti era consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato. Non a caso nel proemio delle *Costituzioni* scriveva, richiamandosi al beato Agostino: "Non c'è niente in questa vita (e soprattutto nei giorni nostri) di più difficile, impegnativo e rischioso dell'ufficio del vescovo o del presbitero o del diacono, ma presso Dio non c'è cosa più beata, se uno combatte nel modo che prescrive il nostro Comandante (Gesù Cristo)".

Giberti nelle sue visite non amava la prassi inquisitoriale, manteneva un comportamento comprensivo, cauto, paterno verso il clero e i fedeli.

1.7 – *Dopo il concilio di Trento*. Con il Concilio di Trento la visita conosce una nuova vitalità che si protrarrà praticamente fino al Concilio Vaticano II. Il Concilio di Trento precisa l'obbligo della visita e la sua regolarità. Ne indica le finalità e le modalità di svolgimento (*Sess. XXIV, Decreto di riforma, canone III*, in COD, p. 761-763). Valorizzata da grandi pastori - si pensi a San Carlo Borromeo a Milano - la visita divenne un incisivo strumento per l'attuazione del Concilio.

1.8 – *Tempi moderni*. Un grande ruolo nella visita pastorale moderna e contemporanea ha avuto l'*Ordo ad visitandas parochias* contenuto nel *Pontificale Romanum* di Clemente VIII (edito a Roma nel 1595 e reso obbligatorio con la bolla *Ex quo in ecclesia* del 10 febbraio 1596), sempre nuovamente ristampato nelle edizioni di Urbano VIII (1644), di Benedetto XIV (1752) e di Leone XIII (1888). Contiene disposizioni sull'accoglienza, la procedura, la processione alla chiesa con l'assegnazione dei posti, i riti all'ingresso e all'altare con benedizione; quindi sulla predica del visitatore, con i motivi della venuta (inchiesta, verifica, giudizio, consiglio) durante la messa; infine sulla visita della chiesa secondo un certo ordine, della canonica, delle confraternite, ospedali e luoghi pii e sull'amministrazione della cresima.

La visita è anche un atto materiale, con costi e con spese da pagare che gravano la finanza delle Chiese locali.

La visita è preparata con questionari e indici. Non mancano legami tra la visita pastorale e il sinodo diocesano<sup>48</sup>.

## 2. Natura della visita pastorale

Anche oggi la visita pastorale rappresenta uno degli impegni più importanti e più significativi di un vescovo. L'esortazione post-sinodale *Pastore gregis* definisce la visita «autentico

---

<sup>48</sup> Per qualche orientamento bibliografico di ordine generale cfr. G. BACCABERE, «Visite canonique de l'évêque», in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Paris 1965, col. 1512-1619; N. COULET, *Les visites pastorales* (Typologie des sources du moyen âge occidental - Fasc. 23 - A -IV.1\*), Turnhout-Belgium 1977 (agg. 1985). Occorre, poi, fare riferimento agli studi specialistici nelle diverse lingue in corrispondenza delle diverse regioni: per l'area di lingua tedesca importanti sono gli studi di E.W. Zeeden-H. Molitor (edd., 1967, 1977 2° ed.), E.W. Zeeden-P.T. Lang (edd. 1984), P.T. Lang (1990); per la Spagna interessanti sono gli studi di M.M. Carcel-Orti (1982), J. Trenches-M.M. Carcel-Orti (edd., 1984); per l'Italia cfr. U. MAZZONE - A. TURCHINI (edd.), *Le visite pastorali. Analisi di una fonte*, Il Mulino, Bologna 1990; C. NUBOLA - A. TURCHINI (a cura di), *Visite pastorali ed elaborazione dei dati, Esperienze e metodi*, Il Mulino, Bologna 1993; A. TURCHINI, «Dai contenuti alla forma della visita pastorale. Problemi e prospettive», in AA.VV., *Ricerca storica e Chiesa locale in Italia*. Atti del IX Convegno di studio dell'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa (Grado 9-13 settembre 1991), Roma 1995, pp. 133-158; A. TURCHINI, «La visita come strumento di governo del territorio», in *Il Concilio di Trento e il moderno*, a cura di P. Prodi e W. Reinhard (Annali dell'Istituto storico italo-germanico - Quaderno 45), Il Mulino, Bologna 1996, pp. 335-382.

tempo di grazia e momento speciale, anzi unico, in ordine all'incontro e al dialogo del vescovo con i fedeli».

La visita pastorale è uno strumento di comunione e corresponsabilità nella Chiesa particolare. Essa coinvolge tutto il popolo di Dio e manifesta il legame tra le diverse realtà ecclesiali con il vescovo e tra loro. Lo ricorda il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «*Apostolorum successores*», che afferma: «La visita pastorale è una delle forme, collaudate dall'esperienza dei secoli, con cui il vescovo mantiene contatti personali con il clero e con gli altri membri del popolo di Dio. È occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli, è anche l'occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un'azione apostolica più intensa. La visita gli consente inoltre di valutare l'efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale organica» (n. 221a).

Anima della visita pastorale è la carità pastorale. La visita ha uno scopo preciso: favorire e potenziare il buon andamento delle comunità e delle istituzioni ecclesiastiche.

La visita non è un dovere puramente amministrativo. Attraverso la visita il vescovo si fa conoscere come annunciatore del Vangelo, gran sacerdote del proprio gregge e suo pastore. Afferma il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi «*Apostolorum successores*»: "La visita pastorale è pertanto un'azione apostolica che il vescovo deve compiere animato da carità pastorale che lo manifesta concretamente quale principio e fondamento visibile dell'unità nella Chiesa particolare. Per la comunità e le istituzioni che la ricevono, la visita è un evento di grazia che riflette in qualche misura quella specialissima visita con la quale il «supremo pastore», (1 Pt 5,4) e guardiano delle nostre anime (cf. 1 Pt 2,25), Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo (cf. Lc 1,68)» (n. 221b).

La visita pastorale raggiunge tutta la diocesi, le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi che sono nel suo ambito. Si legge nel Direttorio «*Apostolorum successores*»: «Alla visita pastorale sono soggetti «le persone, istituzioni cattoliche, cose e luoghi sacri che si trovino entro l'ambito della diocesi»,<sup>49</sup> compresi i monasteri autonomi e le case degli istituti religiosi di diritto diocesano e tenute presenti le limitazioni di esercizio poste dalla norma canonica per quanto attiene alle chiese ed oratori di quelli di diritto pontificio»<sup>50</sup>.

Paolo VI, dando inizio alla visita pastorale nella Chiesa di Roma, così si esprimeva: «La visita pastorale è un atto di apostolato, un atto di presenza di chi è responsabile del grande annuncio della comune salvezza, è un intervento autorizzato e comandato dal vescovo-pastore per rendere sensibile ed operante il disegno della redenzione, ch'è appunto una visita, del tutto insolita e sorprendente, di Dio all'umanità: *Visitavit et fecit redemptionem plebis suae*: Egli, il Signore, ha visitato ed ha redento il suo popolo (Lc 1,68). (...) Non vi sfugga questa intenzione di interiorità, propria della visita pastorale: essa non è un'inchiesta burocratica, o un semplice provvedimento giuridico; essa vuol essere un'animazione, un risveglio, una chiamata a nuova coscienza, a migliore operosità. E questo ci dice veramente lo scopo della visita pastorale. (...) La visita pastorale vuole rivolgersi a tutti, alle comunità parrocchiali, specialmente; ma l'interesse pastorale vorrebbe arrivare dappertutto; dovunque è la Chiesa; anzi dovunque sono le anime. (...) Come veniamo a voi? L'immagine di Cristo, rievocata dal Vangelo letto testé, sorge nello spirito nostro e vostro; è il Buon pastore, che tutti ci guida, esempio, sostegno della nostra visita, la quale appunto pastorale si chiama»<sup>51</sup>.

<sup>49</sup> Cf. cann. 397, § 1 (chi è soggetto alla visita); 259, § 2 (frequenza della visita al seminario); 305, § 1 (la visita alle associazioni); 683, § 1 (la visita alle opere dei religiosi); 806 (la visita alle scuole cattoliche).

<sup>50</sup> Cf. cann. 397, § 2; 615; 628, § 2; 637; 683.

<sup>51</sup> *Insegnamenti di Paolo VI*, V/1967, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1968, pp. 152-156. GIOVANNI PAOLO II nell'esortazione post-sinodale *Pastore gregis* tratta della visita pastorale al n. 46.

Attraverso la visita pastorale il vescovo esplica dunque nella Chiesa a lui affidata il ministero di pastore. E' lui il protagonista della visita, nel senso che nella visita il vescovo è impegnato personalmente nella pienezza del suo ufficio di maestro, sacerdote e pastore.

### 3. Modo di effettuare la visita pastorale alle parrocchie.

Le direttive si trovano nel Direttorio «*Apostolorum successores*», n. 222. È compito del vescovo: a) celebrare la Messa e predicare la Parola di Dio; b) conferire la Confermazione; c) incontrare il parroco e gli altri chierici che aiutano nella parrocchia; d) riunirsi con il consiglio pastorale o, se non esiste, con i fedeli che collaborano nei diversi apostolati e con le associazioni dei fedeli; e) incontrarsi con il consiglio per gli affari economici; f) incontrare bambini, ragazzi e giovani che percorrono l'itinerario catechistico; g) visitare le scuole e altre opere e istituzioni cattoliche dipendenti dalla parrocchia; h) nella misura del possibile, visitare gli ammalati.

Nella visita non si deve tralasciare l'esame dell'amministrazione e conservazione della parrocchia: luoghi sacri e ornamenti liturgici, libri parrocchiali e altri beni.

In talune diocesi la visita è fatta non alle singole parrocchie, ma a parrocchie aggregate tra loro (al decanato o vicariato foraneo, all'unità pastorale, ecc.).

### 4. Aspetti celebrativi

Il *Caerimoniale Episcoporum* (14.9.1984), nella parte dedicata alle celebrazioni liturgiche connesse con gli atti solenni del governo pastorale del Vescovo, contiene le norme relative alla visita pastorale (pars VIII, c. II, nn. 1177-1184). Le direttive riguardano il tempo della visita ("per quanto possibile si compia in quei giorni in cui i fedeli possano partecipare più numerosi"), la sua preparazione (i fedeli siano preparati dai loro presbiteri "con una catechesi adeguata") e la sua durata ("sia sufficientemente protratta, in modo che il vescovo possa esaminare, promuovere, favorire e indirizzare ad unità l'apostolato dei presbiteri e dei laici e le opere di carità ed inoltre presiedere le celebrazioni liturgiche") (n. 1178). Vengono descritti i riti di accoglienza, le diverse procedure, il saluto del vescovo al popolo e la spiegazione della visita. Può essere celebrata la messa. Il vescovo, prescrive il *Caerimoniale*, "deve compiere la scelta prioritaria di amministrare, durante la visita pastorale, non solo il sacramento della confermazione, ma talvolta anche gli altri sacramenti, soprattutto nella visita agli infermi" (n. 1182). Se poi la visita si protrae nel tempo, vengono suggerite celebrazioni della liturgia delle ore o della parola di Dio, con l'omelia del vescovo e le preghiere per la Chiesa sia universale, sia diocesana.

### 5. Disposizioni canoniche

Il Codice vigente fa obbligo al vescovo "di visitare ogni anno la diocesi, o tutta o in parte, in modo da visitare tutta la diocesi almeno ogni cinque anni". Il vescovo deve assolvere l'obbligo o personalmente oppure, se è legittimamente impedito, tramite il Vescovo coadiutore, o l'ausiliare, o il vicario generale o episcopale, o un altro presbitero (cf. can. 396 § 1). Vengono poi indicati i destinatari della visita ("le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi pii che sono nell'ambito della diocesi": can. 397 § 1). Il vescovo può visitare anche i membri degli istituti religiosi di diritto pontificio e le loro case, ma solo nei casi espressamente previsti dal diritto (*ivi*, § 2)<sup>52</sup>.

L'esito della visita pastorale dipende dalla sua preparazione (remota e prossima), dal suo svolgimento e dalla continuità che si vuole alla visita.

La visita pastorale è luogo di formazione ma anche di attuazione della comunione, della corresponsabilità e del "consigliare". A tutti coloro che sono coinvolti sono chiesti non solo la

---

<sup>52</sup> Cf. G. TREMOLADA, «La visita pastorale nelle diocesi italiane», in *La Rivista del Clero Italiano*, LXV (1984), pp. 126-135; IDEM, «La visita pastorale nelle diocesi europee», *ivi*, pp. 299-307.

competenza e l'esperienza, ma anche uno spiccato senso ecclesiale e una seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della parola di Dio e dalla preghiera.

Il concilio Vaticano II, con l'ecclesiologia di comunione, ha imboccato la via della comunicazione; ha proposto una Chiesa comunicante. La visita pastorale è un luogo dove far crescere e favorire la comunione e la partecipazione.

## V. LA VISITA “AD LIMINA APOSTOLORUM”

La visita “*ad limina apostolorum*” (CIC, cann. 399-400; *Pastores gregis*, n. 57) da parte di tutti i vescovi che presiedono alle Chiese particolari in ogni parte del mondo, in comunione con la Sede Apostolica, ha un preciso significato e cioè: il rafforzamento della loro responsabilità di successori degli apostoli e della comunione gerarchica con il successore di Pietro e il riferimento, nella visita a Roma, alle tombe dei ss. Pietro e Paolo, pastori e colonne della Chiesa romana.

Essa rappresenta un momento centrale dell'esercizio del ministero pastorale del Papa: in tale visita, infatti, il vescovo della Chiesa di Roma riceve i pastori delle Chiese particolari e tratta con essi questioni concernenti la loro missione ecclesiale. La visita “*ad limina*” non può essere intesa come un semplice atto giuridico-amministrativo, consistente nell'assolvimento di un obbligo rituale, protocollare e giuridico.

Le prime testimonianze della visita “*ad limina*”<sup>53</sup> risalgono al sec. IV. I primi concili trattano delle relazioni tra le Chiese particolari e la Chiesa di Roma, e nell'anno 343 il sinodo di Sardica indirizzò al papa Giulio (337-352) una lettera per prospettargli l'opportunità che egli venisse informato della situazione religiosa nelle diverse parti o province dell'impero romano. Ulteriori interventi per ribadire l'usanza si ebbero con papa Gregorio Magno (590-604), con il sinodo romano del 743, Gregorio VII (1079), Pasquale II (1099-1118), Gregorio IX (1234), Innocenzo IV (1243-1254) e Alessandro IV (1261). Fu Sisto V (1585-1590) a riformare, con la costituzione apostolica *Romanus pontifex* del 20 dicembre 1585, l'antica disciplina sulla visita “*ad limina*” e a introdurre alcune innovazioni che furono estese obbligatoriamente a tutti i vescovi. Ulteriori modifiche furono introdotte nel sec. XVIII: Benedetto XIII pubblica un'istruzione che indica espressamente i punti che i vescovi avrebbero dovuto trattare nella loro relazione. Vanno ricordate poi le riforme di Pio X (decreto del 31 dicembre 1909), del Codice del 1917 e della Congregazione concistoriale (decreto del 28 febbraio 1959).

La disciplina attuale della “*visita ad limina*” è contenuta nella Costituzione apostolica *Pastor bonus* di Giovanni Paolo II del 28 giugno 1988, artt. 28-32 (cfr. AAS 80, 1988, pp. 841-912); il testo della *Pastor bonus* presuppone i cann. 399 e 400 del *Codice di diritto canonico*. Vi è inoltre un *Adnexum I*, alla stessa *Pastor bonus* che tratta in modo specifico dell'importanza pastorale della visita (cfr. *ivi*, pp. 913-917). Il 29 giugno 1988, poi, la Congregazione per i vescovi ha emanato un *Direttorio per la visita “ad limina”*, che specifica il modo di adempimento di essa<sup>54</sup>.

I momenti fondamentali della visita sono tre con un loro proprio significato: il pellegrinaggio e l'omaggio alle tombe dei principi degli apostoli; l'incontro con il Successore di Pietro; l'incontro con i responsabili dei Dicasteri della Curia romana.

---

<sup>53</sup> Dal latino, *limen*, *liminis* (soglia; limite, confine). In italiano si traduce con *soglia*; in francese con *pas ou seuil d'une porte*; in spagnolo con *el umbral de la puerta*; in tedesco con *Schwelle der Querbalken an der Türe, und zwar oben und unten*; in inglese con *the threshold of a door, also the lintel*. Nella letteratura latina si usa anche per indicare la porta o l'ingresso ad un luogo. Menzionando la visita *ad limina apostolorum* la Chiesa si riferisce ai sepolcri degli apostoli Pietro e Paolo, conservati, secondo la tradizione, in Roma.

<sup>54</sup> Per il testo del *Direttorio* cf. *Enchiridion Vaticanum* 11/1084-1132. Il *Direttorio* venne pubblicato con tre note: teologica (J. Ratzinger), spirituale-pastorale (L. Moreira Neves) e storica-giuridica (V. Carcel-Ortí) – EV 11/1132-1189.